

Bruxelles, 5 ottobre 2016
(OR. en)

12816/16

LIMITE

EURODAC 11
CODEC 1365
ENFOPOL 320
ASILE 42

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	10531/16
n. doc. Comm.:	8765/16
Oggetto:	Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione)

Nella riunione del 14 luglio il Gruppo "Asilo" ha esaminato la versione riveduta della proposta di rifusione del regolamento Eurodac¹, suggerita dalla presidenza sulla base delle precedenti discussioni.

Nella presente nota la presidenza propone ulteriori modifiche che rispecchiano le osservazioni formulate dalle delegazioni nella riunione e successivamente trasmesse per iscritto. Nelle note in calce figurano altre osservazioni delle delegazioni.

¹ Doc. 10531/16

Tutte le delegazioni nutrono ancora riserve generali d'esame sulla proposta. La presidenza desidera invitare le delegazioni a prendere in considerazione la possibilità di ritirare come pure di ritirare le riserve d'esame sui singoli articoli in modo da poter conseguire progressi verso un accordo sul progetto di regolamento.

Riguardo all'accesso delle autorità di contrasto a Eurodac, nel presente documento non sono state proposte modifiche delle pertinenti disposizioni (considerando 14, 15 e 16 e articoli 6 e 7 e da 20 a 23). A seguito delle discussioni tenutesi nella riunione dello CSIFA del 13 settembre², gli esperti in materia di asilo saranno invitati a discutere la questione in una riunione distinta con la partecipazione degli esperti in materia di applicazione della legge³. Nella prossima sessione anche il Consiglio tratterà la questione⁴.

Il testo nuovo rispetto alla proposta della Commissione è sottolineato e racchiuso nei tag del Consiglio: ☞_☞; il testo soppresso è sottolineato tra parentesi quadre come segue: ☞[...]☞.

² Doc. 11943/16

³ CM 4197/16

⁴ Doc. 12726/16

↓ 603/2013 (adattato)

⇒ Consiglio

2016/0132 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce l'"Eurodac" per il confronto ~~⇒~~ dei dati biometrici ~~☞~~ [...] ~~☞~~ per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di ~~un~~ paese terzo o da un apolide ☒ , per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare ☒ e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, ~~e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia~~ (rifusione)⁵

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), ☒ l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), ☒ l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del garante europeo della protezione dei dati,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

⁵ **SI, UK:** parliamentary reservations

considerando quanto segue:⁶

↓ 603/2013 considerando 1 (adattato)

- (1) È necessario apportare una serie di modifiche sostanziali al ~~regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino⁷ e al regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino⁸~~ ☒ regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ ☐. È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di ~~tali~~ ☒ tale ☐ regolamento¹.

↓ 603/2013 considerando 2

- (2) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano protezione internazionale nell'Unione.

⁶ AT, CY, FR: scrutiny reservation on recitals

⁷ ~~GUL 316 del 15.12.2000, pag. 1.~~

⁸ ~~GUL 62 del 5.3.2002, pag. 1.~~

⁹ Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

↓ 603/2013 considerando 3 (adattato)

- (3) ~~Il 4 novembre 2004 il Consiglio europeo ha adottato il programma dell'Aia, che ha fissato gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, approvato dal Consiglio europeo del 15-16 ottobre 2008, ha chiesto il completamento dell'istituzione del sistema europeo comune di asilo introducendo una procedura unica, che preveda garanzie comuni e uno status uniforme per i rifugiati e per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria.~~
-

↓ 603/2013 considerando 4 (adattato)

- (4) Ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) [.../...] ~~604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰, del 26 giugno 2013~~ che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide¹¹, è necessario determinare l'identità dei richiedenti protezione internazionale e delle persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare delle frontiere esterne dell'Unione. È inoltre auspicabile, ai fini di un'efficace applicazione del regolamento (UE) [.../...] e, in particolare, dell'articolo [...] e dell'articolo [...]) consentire a ciascuno Stato membro di accertare se un cittadino di ~~un~~ paese terzo o un apolide trovato in condizione~~i~~ di soggiorno irregolare nel suo territorio abbia presentato domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro.

¹⁰ ~~Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).~~

¹¹ Cfr. la pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.

↓ 603/2013 considerando 5 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

- (5) Costituendo ~~le impronte digitali~~ ⇒ i dati biometrici ⇐ un elemento importante per la determinazione dell'identità esatta di tali persone, occorre istituire un sistema per il confronto dei ⇒ loro ⇐ dati ⇒ biometrici ⇐ ⇒ [...] ⇐ .
-

↓ 603/2013 considerando 6

⇒ Consiglio

- (6) A tal fine, è necessario istituire un sistema denominato 'Eurodac', comprendente un sistema centrale, che gestirà una banca dati centrale informatizzata di dati ⇒ biometrici ⇐ ⇒ [...] ⇐ , e i mezzi telematici necessari per le trasmissioni tra gli Stati membri e il sistema centrale ("infrastruttura di comunicazione").
-

↓ nuovo

- (7) Ai fini dell'applicazione e dell'attuazione del regolamento (UE) [...] è altresì necessario assicurare che esista una distinta infrastruttura di comunicazione sicura mediante la quale le autorità competenti per l'asilo dello Stato membro possano scambiare informazioni sui richiedenti protezione internazionale. Tale strumento elettronico sicuro di trasmissione è denominato "DubliNet" e dovrebbe essere gestito e amministrato da eu-LISA.

↓ 603/2013 considerando 7 (adattato)

~~(8) Il programma dell'Aia ha sollecitato il miglioramento dell'accesso agli archivi di dati esistenti nell'Unione. Inoltre, il programma di Stoccolma ha auspicato una raccolta di dati ben mirata e uno sviluppo dello scambio di informazioni e dei relativi strumenti, dettato dalle esigenze in materia di applicazione della legge.~~

↓ nuovo

➡ Consiglio

(9) Nel 2015 la crisi dei rifugiati e dei migranti ha portato alla luce le difficoltà che alcuni Stati membri incontrano nel rilevamento delle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi o apolidi in condizione di soggiorno irregolare che hanno tentato di eludere le procedure di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale. Nella sua comunicazione del 13 maggio 2015 intitolata "Agenda europea sulla migrazione"¹², la Commissione osservava che "[g]li Stati membri devono anche attuare pienamente le norme sul rilevamento delle impronte digitali dei migranti alle frontiere" e si proponeva inoltre di valutare "possibili modalità per consentire l'uso di un maggior numero di identificatori biometrici nel sistema Eurodac (ad esempio tecniche di riconoscimento facciale mediante fotografie digitali)".

(10) Per aiutare gli Stati membri a superare le difficoltà ➡ [...] ➡ quando risulti impossibile rilevare le impronte digitali del cittadino di paese terzo o dell'apolide perché i polpastrelli sono danneggiati, intenzionalmente o no, o amputati ➡, **il presente regolamento consente parimenti il confronto dell'immagine del volto senza le impronte digitali** ➡ . ➡ [...] ➡ ➡ **G** ➡ li Stati membri devono esperire tutti i tentativi volti a rilevare le impronte digitali di detta persona prima di poter procedere a un confronto mediante la sola immagine del volto. ➡ [...] ➡

¹² COM(2015) 240 final del 13.5.2015.

- (11) Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno diritto di soggiornare nell'Unione, effettuato nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto dell'Unione e del diritto internazionale, in particolare gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo, e in conformità con le disposizioni della direttiva 2008/115/CE¹³, costituisce un aspetto fondamentale dell'azione complessiva intrapresa per affrontare la questione della migrazione e in particolare per ridurre e scoraggiare il fenomeno della migrazione irregolare. È necessario rafforzare l'efficacia del sistema europeo di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare al fine di mantenere la fiducia dei cittadini nei confronti del sistema di migrazione e di asilo dell'Unione, azione che dovrebbe andare di pari passo con gli sforzi volti a proteggere le persone bisognose di protezione.
- (12) Le autorità nazionali negli Stati membri incontrano difficoltà nell'identificare i cittadini di paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare che ricorrono a sotterfugi per evitare di essere identificati e per vanificare le procedure di rilascio di nuovi documenti in vista del loro rimpatrio e della loro riammissione. È pertanto essenziale assicurare che le informazioni sui cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno nell'UE è irregolare siano raccolte e trasmesse a Eurodac e confrontate con quelle raccolte e trasmesse con lo scopo di stabilire l'identità dei richiedenti protezione internazionale e dei cittadini di paesi terzi fermati in occasione dell'attraversamento irregolare di una frontiera esterna dell'Unione, al fine di facilitare la loro identificazione e il rilascio di nuovi documenti e di assicurarne il rimpatrio e la riammissione, e per ridurre il rischio di usurpazione d'identità. Il metodo proposto dovrebbe inoltre contribuire a ridurre la durata delle procedure amministrative necessarie per procedere al rimpatrio e alla riammissione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, compreso il periodo durante il quale essi possono essere posti in detenzione amministrativa in attesa dell'allontanamento. Tale metodo dovrebbe inoltre consentire di identificare i paesi terzi di transito nei quali può essere riammesso il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare.

¹³ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

- (13) Nelle sue conclusioni dell'8 ottobre 2015 sul futuro della politica in materia di rimpatrio, il Consiglio ha approvato l'iniziativa annunciata dalla Commissione volta a studiare la possibilità di estendere l'ambito di applicazione e l'oggetto dell'Eurodac in modo da consentire l'uso dei dati a fini di rimpatrio¹⁴. Gli Stati membri dovrebbero disporre degli strumenti necessari per intercettare la migrazione illegale verso l'Unione e i movimenti secondari all'interno nell'Unione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. È pertanto necessario che le autorità designate degli Stati membri abbiano accesso ai dati Eurodac per svolgere confronti, nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.
- (14) Nella sua comunicazione "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza"¹⁵, la Commissione mette in evidenza la necessità di migliorare l'interoperabilità dei sistemi di informazione, quale obiettivo a lungo termine individuato anche dal Consiglio europeo e dal Consiglio. La comunicazione propone di istituire un gruppo di esperti in materia di interoperabilità dei sistemi di informazione che esamini la fattibilità giuridica e tecnica dell'interoperabilità dei sistemi di informazione per la gestione delle frontiere e la sicurezza. Detto gruppo dovrebbe valutare la necessità e la proporzionalità di istituire l'interoperabilità con il sistema d'informazione Schengen (SIS) e il sistema d'informazione visti (VIS), così come la necessità di rivedere il quadro giuridico in materia di accesso ai dati Eurodac a fini di contrasto.¹⁶

¹⁴ Piano d'azione dell'UE sul rimpatrio (COM(2015) 453 final).

¹⁵ COM(2016) 205 final.

¹⁶ **CY** emphasizes the necessity for the interoperability of the different information systems and include the Dublin automated system (see article 44 in proposal for Dublin Regulation). In particular, it proposed to connect the Eurodac system with the rest of the information systems so as to draw the necessary data automatically (i.e. SIS, VIS, Eurodac and Dublin system). As a result of this, much of the administrative burden will be lifted and MSs will have a comprehensive picture of the person concerned promptly. **LT**: ensure compatibility of Eurodac with other information systems.

↓ 603/2013 considerando 8

- (15) Nella lotta al terrorismo e ad altri reati gravi è essenziale che le autorità di contrasto dispongano delle informazioni più complete e aggiornate possibili per poter svolgere i loro compiti. Le informazioni contenute nell'Eurodac sono necessarie a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo di cui alla decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, ~~del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo~~¹⁷, o di altri reati gravi di cui alla decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI, ~~del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri~~¹⁸. È pertanto necessario che i dati ~~dell'~~Eurodac siano messi a disposizione delle autorità designate dagli Stati membri e dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) a fini di confronto, nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.

↓ 603/2013 considerando 9

- (16) I poteri conferiti alle autorità di contrasto di accedere all'Eurodac dovrebbero lasciare impregiudicato il diritto di un richiedente protezione internazionale di vedere esaminata la propria domanda a tempo debito conformemente al diritto vigente. Inoltre, anche l'eventuale seguito dato dopo aver ottenuto una ~~"riscontro positivo"~~ ~~risposta pertinente~~ dall'Eurodac dovrebbe lasciare impregiudicato tale diritto.

¹⁷ GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.

¹⁸ GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

- (17) La Commissione, nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 24 novembre 2005, concernente il miglioramento dell'efficienza e l'incremento dell'interoperabilità e delle sinergie tra le banche dati europee nel settore della giustizia e degli affari interni, ritiene che le autorità incaricate della sicurezza interna potrebbero accedere all'Eurodac in casi ben definiti, qualora vi sia il fondato sospetto che l'autore di un reato di terrorismo o altro reato grave abbia presentato domanda di protezione internazionale. In detta comunicazione la Commissione dichiara inoltre che, ai fini del rispetto del principio di proporzionalità, occorre che l'Eurodac sia interrogato a questo scopo soltanto quando prevalga l'interesse della sicurezza pubblica, vale a dire qualora il reato o l'atto terroristico del quale si cerca di identificare l'autore sia così riprovevole da giustificare l'interrogazione di una banca dati contenente dati relativi a persone con la fedina penale pulita, e conclude che i limiti che le autorità responsabili della sicurezza interna devono rispettare per poter consultare l'Eurodac devono pertanto essere sempre molto più elevati rispetto a quelli fissati per l'interrogazione di banche dati giudiziarie.

- (18) Inoltre, Europol svolge un ruolo fondamentale nell'ambito della cooperazione tra le autorità degli Stati membri nel settore dell'investigazione di reati transfrontalieri, contribuendo alla prevenzione, all'analisi e all'indagine di attività criminali su scala europea. Pertanto, anche Europol dovrebbe avere accesso all'Eurodac nel quadro dei suoi compiti e in conformità della decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol)¹⁹.

¹⁹ Decisione del Consiglio 2009/371/GAI, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).

↓ 603/2013 considerando 12

- (19) Le richieste di confronto con i dati Eurodac da parte di Europol dovrebbero essere autorizzate unicamente in casi specifici, in circostanze ben definite e sotto rigide condizioni.
-

↓ 603/2013 considerando 13 (adattato)

⇒ nuovo

- (20) Poiché l'Eurodac è stato originariamente istituito per agevolare l'applicazione della convenzione di Dublino, l'accesso all'Eurodac al fine di prevenire, accertare o indagare reati di terrorismo o altri reati gravi costituisce una nuova finalità rispetto a quella iniziale, nonché un'ingerenza nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata di coloro i cui dati personali sono trattati nell'Eurodac. ⇒ A norma dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ⇐ Un'ingerenza di questo tipo deve essere prevista dalla legge, che deve essere formulata con precisione sufficiente a consentire all'individuo di adeguare il proprio comportamento, e deve tutelare dall'arbitrarietà e indicare con sufficiente chiarezza il potere discrezionale conferito alle autorità competenti e il modo in cui tale potere è esercitato. ~~In una società democratica~~ Qualunque ingerenza deve essere necessaria ⇒ per rispondere effettivamente a finalità di ⇐ ~~per proteggere un~~ interesse ⇒ generale ⇐ ~~legittimo e proporzionato~~ e deve essere commisurata all'obiettivo legittimo che intende perseguire.

↓ 603/2013 considerando 14

- (21) La finalità iniziale dell'istituzione dell'Eurodac non rendeva necessario prevedere la possibilità di chiedere confronti con la banca dati sulla base di un'impronta digitale latente, vale a dire di una traccia dattiloscopica rilevabile sul luogo del reato; tale possibilità è tuttavia fondamentale nel settore della cooperazione di polizia. La possibilità di confrontare un'impronta digitale latente con i dati relativi alle impronte digitali conservati nell'Eurodac, nei casi in cui si può ragionevolmente ritenere che l'autore o la vittima di un reato possano rientrare in una delle categorie contemplate dal presente regolamento, rappresenta, per le autorità designate dagli Stati membri, uno strumento utilissimo per la prevenzione, l'accertamento o l'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, quando per esempio l'unica prova disponibile sul luogo del reato consiste nelle impronte latenti.

↓ 603/2013 considerando 15

☞ Consiglio

- (22) Il presente regolamento stabilisce altresì le condizioni alle quali dovrebbero essere autorizzate le richieste di confronto dei dati ☞ **biometrici** ☞ [...] ☞ con i dati Eurodac a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, e le garanzie necessarie per assicurare la tutela del diritto fondamentale al rispetto della vita privata di coloro i cui dati personali sono trattati nell'Eurodac. Il rigore di dette condizioni rispecchia il fatto che la banca dati Eurodac registra i dati ☞ **biometrici** ☞ [...] ☞ di persone che non si presume abbiano commesso un reato di terrorismo o un altro reato grave.

↓ 603/2013 considerando 16 (adattato)

- (23) Per assicurare la parità di trattamento di tutti i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale, e per garantire la coerenza con l'acquis dell'Unione vigente in materia di asilo, in particolare con la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, ~~del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta~~²⁰, e con il regolamento (UE) [.../...], è opportuno estendere l'ambito di applicazione ~~del~~ presente regolamento ~~al fine di includervi~~ ☒ include nel suo ambito di applicazione ☒ i richiedenti protezione sussidiaria e ~~i~~ le persone aventi titolo a beneficiare di tale protezione.

↓ 603/2013 considerando 17 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

- (24) È altresì necessario invitare gli Stati membri a rilevare e trasmettere tempestivamente i dati **⇒ biometrici** **⇒ [...]** **⇒** di tutti i richiedenti protezione internazionale e di tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che vengano fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna di uno Stato membro **⇒ o che si trovino in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro** **⇒**, qualora costoro abbiano almeno ~~14~~ **⇒ sei** **⇒** anni.

²⁰ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

↓ nuovo

↻ Consiglio

(25) Per rafforzare la protezione dei minori non accompagnati che non hanno presentato domanda di protezione internazionale e dei minori che rischiano di essere separati dalle loro famiglie, è altresì necessario rilevarne **↻ i dati biometrici e memorizzarli** **↻** [...] **↻** nel sistema centrale, al fine di determinare l'identità del minore e aiutare uno Stato membro a rintracciare i familiari o reperire i legami che tali minori possono avere con un altro Stato membro. Stabilire un legame di parentela costituisce un aspetto essenziale per ricostituire l'unità del nucleo familiare e ciò deve essere strettamente connesso alla determinazione dell'interesse superiore del minore e, in definitiva, alla determinazione di una soluzione duratura.

(26) L'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente per gli Stati membri quando attuano il presente regolamento. Qualora stabilisca che i dati Eurodac si riferiscono a un minore, lo Stato membro richiedente può utilizzare tali dati a fini di contrasto soltanto nel rispetto della propria legislazione applicabile ai minori e conformemente all'obbligo di considerare in primo luogo l'interesse superiore del minore.

↓ 603/2013 considerando 18 (adattato)

↻ Consiglio

(27) È necessario dettare disposizioni precise in ordine alla trasmissione al sistema centrale dei dati **↻ biometrici** **↻** [...] **↻**, alla registrazione, nel sistema centrale, dei dati suddetti e di altri dati **⊗** personali **⊗** pertinenti, alla loro memorizzazione, al loro confronto con altri dati **↻ biometrici** **↻** [...] **↻**, nonché in ordine alla trasmissione dei risultati di tali confronti e al contrassegno ed alla cancellazione dei dati registrati. Dette disposizioni possono differire ed essere specificamente adattate per quanto riguarda altre categorie di cittadini di paesi terzi o apolidi.

↓ 603/2013 considerando 19 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

- (28) Gli Stati membri dovrebbero assicurare la trasmissione di dati ➡ **biometrici** ⚡ ➡ [...] ⚡ di qualità adeguata ai fini del confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali ➡ e dell'immagine del volto ⚡. È opportuno che tutte le autorità aventi diritto di accesso all'Eurodac investano in idonee iniziative di formazione e nelle necessarie attrezzature tecniche. Le autorità aventi diritto di accesso all'Eurodac dovrebbero comunicare all'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹, (~~l'"Agenzia"~~ ☒ eu-LISA ☒) le difficoltà specifiche incontrate con riguardo alla qualità dei dati, onde consentire di porvi rimedio.
-

↓ 603/2013 considerando 20

⇒ Consiglio

- (29) Il fatto che sia temporaneamente o permanentemente impossibile rilevare e/o trasmettere i dati ➡ **biometrici** ⚡ ➡ [...] ⚡ di una persona, per ragioni quali la qualità insufficiente dei dati ai fini di un confronto adeguato, problemi tecnici o motivi connessi alla tutela della salute, o che la persona interessata sia priva della capacità o della possibilità di far rilevare ➡ **i propri dati biometrici** ⚡ ➡ [...] ⚡ a causa di circostanze che esulano dal suo controllo, non influisce negativamente sull'esame o sulla decisione concernenti la domanda di protezione internazionale presentata da tale persona.

²¹ Regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1).

↓ nuovo

⇒ Consiglio

- (30) Gli Stati membri dovrebbero fare riferimento al documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'attuazione del regolamento Eurodac in merito all'obbligo di rilevamento delle impronte digitali, ⇒ [...] ⌚ ⇒ **che il** ⌚ Consiglio ⇒ **ha invitato gli Stati membri a seguire** ⌚ il 20 luglio 2015²² ⇒ [...] ⌚ ⇒ **e** ⌚ che definisce un approccio fondato sulle migliori prassi per il rilevamento delle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare. Se la legislazione nazionale di uno Stato membro consente, come ultima istanza, il rilevamento forzato o coatto delle impronte digitali, tali misure devono rispettare pienamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I cittadini di paesi terzi che sono considerati persone vulnerabili e i minori non dovrebbero essere costretti a fornire le loro impronte digitali e l'immagine del volto, salvo in casi debitamente giustificati che siano ammessi dalla legislazione nazionale.²³ ⇒ **In tale contesto, è opportuno ricorrere al trattenimento soltanto come strumento di ultima istanza, per determinare o verificare l'identità di un cittadino di paese terzo.** ⌚

↓ 603/2013 considerando 21 (adattato)

⇒ nuovo

- (31) È opportuno che ~~i riscontri positivi~~^{le risposte pertinenti} ottenute dall'Eurodac siano verificate da un esperto avente una formazione specifica in dattiloscopia in modo da garantire l'esatta determinazione della competenza ai sensi del regolamento (UE) [...] ~~604/2013~~ ⇒ , la corretta identificazione del cittadino di paese terzo o dell'apolide ⌚ e la corretta identificazione dell'autore presunto o della vittima di un reato i cui dati potrebbero figurare nell'Eurodac. ⇒ È necessario inoltre²⁴ verificare i riscontri positivi ottenuti dall'Eurodac a partire dalle immagini del volto qualora sussista il dubbio che il risultato non sia riferito alla medesima persona. ⌚²⁵

²² SWD(2015) 150 final del 27.5.2015.

²³ DE: coherence with the operational part of the text needed.

²⁴ DE: add "if necessary"

²⁵ DE: scrutiny reservation; in favour of automatic transmission of false positive hits.

↓ 603/2013 considerando 22 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

- (32) I cittadini di paesi terzi e gli apolidi che hanno presentato domanda di protezione internazionale in uno Stato membro possono ~~avere la possibilità~~ ⇒ tentare ⇐ di chiedere protezione internazionale per vari anni ancora in un altro Stato membro. Pertanto, il periodo massimo durante il quale ⇒ i dati biometrici ⇐ ⇒ [...] ⇐ dovrebbero essere conservat ⇒ i ⇐ ⇒ [...] ⇐ dal sistema centrale dovrebbe essere piuttosto lungo. Dato che la maggior parte dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi che hanno soggiornato nell'Unione per vari anni avranno ottenuto uno status giuridico definito ovvero avranno persino acquisito la cittadinanza di uno Stato membro al termine di tale periodo, si ritiene che dieci anni costituiscano un periodo ragionevole per la conservazione dei dati ⇒ biometrici ⇐ ⇒ [...] ⇐ .
-

↓ nuovo

⇒ Consiglio

- (33) Al fine di prevenire e controllare efficacemente i movimenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi o di apolidi che non hanno diritto di soggiornare nell'Unione, e di adottare le misure necessarie per dare effettiva esecuzione al rimpatrio e alla riammissione verso i paesi terzi a norma della direttiva 2008/115/CE²⁶ e per far rispettare il diritto alla protezione dei dati personali, occorre considerare un periodo di cinque anni come periodo necessario di conservazione dei dati ⇒ biometrici ⇐ ⇒ [...] ⇐ .

²⁶ GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

↓ 603/2013 considerando 23

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

- (34) Il periodo di conservazione dovrebbe essere ridotto in talune situazioni particolari in cui non vi sia necessità di conservare i dati ⇒ biometrici ⇒ [...] ⇒ e tutti gli altri dati personali ⇐ così a lungo. I dati ⇒ biometrici ⇒ [...] ⇒ e tutti gli altri dati personali di un cittadino di paese terzo ⇐ dovrebbero essere cancellati non appena i cittadini di paesi terzi e gli apolidi cui tali dati si riferiscono acquisiscono la cittadinanza di uno Stato membro.

↓ 603/2013 considerando 24

⇒ Consiglio

- (35) È opportuno conservare i dati di coloro ⇒ i cui dati biometrici ⇒ [...] ⇒ sono stati ⇒ i ⇒ [...] ⇒ inizialmente registrati ⇒ i ⇒ [...] ⇒ nell'Eurodac al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale e ai quali è stata riconosciuta la protezione in uno Stato membro, al fine di consentire il confronto di detti dati con quelli registrati al momento della presentazione di una domanda di protezione internazionale.

↓ 603/2013 considerando 25 (adattato)

- (36) ~~L'agenzia~~ ☒ eu-LISA ☒ è stata incaricata di svolgere i compiti della Commissione relativi alla gestione operativa dell'Eurodac ai sensi del presente regolamento, nonché di determinati aspetti dell'infrastruttura di comunicazione a decorrere dalla data in cui ~~L'agenzia~~ ☒ eu-LISA ☒ è entrata in funzione, il 1° dicembre 2012. ~~L'agenzia dovrebbe assumere i compiti ad essa conferiti dal presente regolamento e le disposizioni in materia del regolamento (UE) n. 1077/2011 dovrebbero essere modificate di conseguenza.~~ Inoltre, Europol dovrebbe beneficiare dello status di osservatore alle riunioni del consiglio di amministrazione ~~dell'agenzia~~ ☒ di eu-LISA ☒ quando è all'ordine del giorno una questione relativa all'applicazione del presente regolamento riguardante l'accesso per la consultazione dell'Eurodac da parte delle autorità designate dagli Stati membri e di Europol a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi. È opportuno che Europol possa nominare un rappresentante in seno al gruppo consultivo Eurodac ~~dell'agenzia~~ ☒ di eu-LISA ☒.

↓ 603/2013 considerando 26

~~The Staff Regulations of Officials of the European Union (Staff Regulations of Officials) and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Union ('Conditions of Employment'), laid down in Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 259/68 of the Council²⁷ (together referred to as the 'Staff Regulations') should apply to all staff working in the Agency on matters pertaining to this Regulation.~~

↓ 603/2013 considerando 27 (adattato)

- (37) È necessario precisare chiaramente le competenze rispettive della Commissione e ~~dell'agenzia~~ ☒ di eu-LISA ☒, nei riguardi del sistema centrale e dell'infrastruttura di comunicazione, e degli Stati membri, per quanto concerne il trattamento, la sicurezza, l'accesso e la rettifica dei dati registrati.

²⁷ ~~OJ L 56, 4.3.1968, p. 1.~~

↓ 603/2013 considerando 28

- (38) È necessario designare le autorità competenti degli Stati membri e il punto di accesso nazionale attraverso i quali sono inoltrate le richieste di confronto con i dati Eurodac, e conservare un elenco delle unità operative in seno alle autorità designate autorizzate a chiedere tale confronto ai fini specifici della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

↓ 603/2013 considerando 29

- (39) Le richieste di confronto con i dati conservati nel sistema centrale dovrebbero essere presentate dalle unità operative in seno alle autorità designate al punto di accesso nazionale attraverso l'autorità di verifica e dovrebbero essere motivate. Le unità operative in seno alle autorità designate che sono autorizzate a chiedere i confronti con i dati Eurodac non dovrebbero agire in qualità di autorità di verifica. Le autorità di verifica dovrebbero agire in piena indipendenza rispetto alle autorità designate e dovrebbero assicurare, in modo indipendente, l'assoluta conformità alle condizioni di accesso previste nel presente regolamento, per poi trasmettere la richiesta di confronto, senza comunicare le ragioni della medesima, al sistema centrale attraverso il punto di accesso nazionale, previa verifica del rispetto di tutte le condizioni di accesso. In casi eccezionali di urgenza in cui sia necessario un accesso tempestivo per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o altri reati gravi, l'autorità di verifica dovrebbe trattare la richiesta immediatamente ed effettuare la verifica a posteriori.

↓ 603/2013 considerando 30

- (40) L'autorità designata e l'autorità di verifica possono far parte della stessa organizzazione se il diritto nazionale lo consente, ma l'autorità di verifica dovrebbe agire con indipendenza quando svolge i propri compiti ai sensi del presente regolamento.

↓ 603/2013 considerando 31

- (41) Ai fini della protezione dei dati personali e per escludere confronti sistematici, che dovrebbero essere vietati, il trattamento dei dati Eurodac dovrebbe avvenire solo in casi specifici e quando necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi. Costituisce un caso specifico il fatto che la richiesta di confronto sia connessa a un evento specifico e concreto o a un pericolo specifico e concreto associato a un reato di terrorismo o a un altro reato grave, oppure a persone specifiche nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che intendano commettere o abbiano commesso un tale reato. Un altro caso specifico è quello in cui la richiesta di confronto è connessa a una persona che è vittima di un reato di terrorismo o altro reato grave. Le autorità designate ed Europol dovrebbero pertanto chiedere un confronto con Eurodac soltanto quando hanno fondati motivi per ritenere che tale confronto fornisca informazioni che contribuiranno in modo sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.

- (42) Inoltre, l'accesso dovrebbe essere consentito soltanto a condizione che i confronti con le banche dati nazionali d'identificazione dattiloscopica degli Stati membri e con i sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, ~~del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera~~²⁸, non consentano di stabilire l'identità della persona interessata. Tale condizione richiede che lo Stato membro richiedente esegua confronti con i sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI che sono tecnicamente disponibili, a meno che detto Stato membro non possa dimostrare che esistono fondati motivi per ritenere che ciò non consentirebbe di stabilire l'identità della persona interessata. Tali fondati motivi esistono in particolare quando il caso specifico non presenta alcun legame operativo o investigativo con un dato Stato membro. Tale condizione richiede la preventiva attuazione giuridica e tecnica della decisione 2008/615/GAI da parte dello Stato membro richiedente nel campo dei dati relativi alle impronte digitali, poiché non dovrebbe essere consentito svolgere un controllo nell'ambito dell'Eurodac a fini di contrasto senza aver prima adottato le disposizioni di cui sopra.

²⁸ Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

↓ 603/2013 considerando 33

- (43) Prima di cercare sull'Eurodac le autorità designate dovrebbero inoltre, purché siano soddisfatte le condizioni per un confronto, consultare il sistema di informazione visti ai sensi della decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi²⁹.
-

↓ 603/2013 considerando 34

- (44) Ai fini di un confronto e di uno scambio di dati personali efficaci, gli Stati membri dovrebbero attuare e applicare pienamente gli accordi internazionali esistenti nonché il diritto dell'Unione in materia di scambio di dati personali già in vigore, in particolare la decisione 2008/615/GAI.
-

↓ 603/2013 considerando 35 (adattato)

~~L'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente per gli Stati membri in sede di attuazione del presente regolamento. Qualora lo Stato membro richiedente stabilisca che i dati Eurodac si riferiscono a un minore, tali dati possono essere utilizzati soltanto a fini di contrasto dallo Stato membro richiedente nel rispetto del proprio diritto applicabile ai minori e conformemente all'obbligo di considerare in primo luogo l'interesse superiore del minore.~~

²⁹ Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).

↓ 603/2013 considerando 36

- (45) Mentre la responsabilità extracontrattuale dell'Unione in relazione alle attività del sistema Eurodac sarà disciplinata dalle pertinenti disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è necessario dettare regole specifiche per la responsabilità extracontrattuale degli Stati membri in relazione al funzionamento del sistema.

↓ 603/2013 considerando 37 (adattato)

☞ Consiglio

- (46) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un sistema per il confronto dei dati ☞ **biometrici** ☞ ☞ [...] ☞ come supporto all'attuazione della politica ☒ in materia ☒ di asilo ☒ e immigrazione ☒ dell'Unione, non può, per sua stessa natura, essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

↓ 603/2013 considerando 38 (adattato)

⇒ nuovo

- (47) [La direttiva [2016/.../...]] del Parlamento europeo e del Consiglio, ~~del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati~~³⁰, si applica al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri in applicazione del presente regolamento, a meno che tale trattamento sia effettuato dalle autorità designate o dalle ☒ competenti ☒ autorità di verifica degli Stati membri a fini di prevenzione, accertamento ~~e~~ indagine ⇒ o perseguimento ⇐ di reati di terrorismo o di altri reati gravi ⇒ incluse la salvaguardia dalle minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse ⇐ .

↓ 603/2013 considerando 39 (adattato)

⇒ nuovo

- (48) ☒ Le disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva [2016/.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio [del ... 2016] concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati si applicano ☒ ~~ai~~ trattamenti di dati personali effettuati dalle autorità degli Stati membri a fini di prevenzione, accertamento ~~e~~ indagine ⇒ o perseguimento ⇐ di reati di terrorismo o di altri reati gravi in conformità del presente regolamento ~~dovrebbero essere soggetti a standard di protezione dei dati personali ai sensi del rispettivo diritto nazionale conformi alla decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale~~³¹.

³⁰ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

³¹ ~~GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.~~

↓ 603/2013 considerando 40 (adattato)

⇒ nuovo

- (49) ~~I principi sanciti~~ ⇒ Le norme stabilite dal regolamento ⇐ ~~della direttiva~~
[2016/.../...] ~~95/46/CE~~ in tema di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, in particolare il loro diritto alla ☒ protezione dei dati di carattere personale che le riguardano ☒ ~~tutela della vita privata~~, con riguardo al trattamento dei dati personali, andrebbero ⇒ precisate per quanto attiene alle responsabilità in materia di trattamento dei dati, alla salvaguardia dei diritti degli interessati e al controllo della protezione dei dati ⇐ ~~rafferzati e chiariti~~, in particolare in rapporto ad alcuni settori.

↓ 603/2013 considerando 41

⇒ nuovo

☉ Consiglio

- (50) È opportuno vietare il trasferimento dei dati personali ottenuti da uno Stato membro o da Europol ai sensi del presente regolamento dal sistema centrale a qualunque paese terzo, organizzazione internazionale o soggetto di diritto privato con sede nell'Unione o fuori di essa, onde garantire il diritto di asilo e tutelare i richiedenti protezione internazionale dalla divulgazione dei loro dati a paesi terzi. Ciò significa che gli Stati membri non dovrebbero trasferire informazioni ottenute dal sistema centrale concernenti: ⇒ il nome o i nomi; la data di nascita; la cittadinanza; ⇐ lo Stato membro o gli Stati membri d'origine ⇒ o lo Stato membro di assegnazione; gli estremi del documento d'identità o di viaggio ⇐ ; il luogo e la data in cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale; il numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine; la data di rilevamento ☉ **dei dati biometrici** ☉ ☉ [...] ☉ nonché la data in cui lo Stato membro o gli Stati membri hanno trasmesso i dati all'Eurodac; l'identificativo utente dell'operatore; e qualunque informazione relativa a un trasferimento dell'interessato ai sensi del [regolamento (UE) n. 604/2013]. Tale divieto non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di trasferire tali dati a paesi terzi cui si applica [il regolamento (UE) n. 604/2013] [⇒ in conformità, rispettivamente, del regolamento (UE) [2016/...] e delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva [2016/.../.../UE] ⇐], in modo che gli Stati membri possano cooperare con quei paesi terzi ai fini del presente regolamento.

↓ nuovo

- (51) In singoli casi, le informazioni ottenute dal sistema centrale possono essere condivise con un paese terzo al fine di agevolare l'identificazione di un cittadino di paese terzo in vista del suo rimpatrio. La condivisione di dati personali deve essere soggetta a condizioni rigorose. Ove tali informazioni sono condivise, non deve essere comunicata ad un paese terzo alcuna informazione riguardante il fatto che una domanda di protezione internazionale è stata presentata da un cittadino di paese terzo se il paese nel quale la persona sarà riammessa è anche il suo paese di origine o un altro paese terzo di riammissione. Qualsiasi trasferimento di dati verso un paese terzo per l'identificazione di un cittadino di paese terzo deve essere conforme alle disposizioni del capo V del regolamento (UE) [2016/...].
-

↓ 603/2013 considerando 42

- (52) Le autorità nazionali di controllo dovrebbero vigilare sulla liceità del trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri, mentre l'autorità di controllo istituita dalla decisione 2009/371/GAI dovrebbe vigilare sulla liceità delle attività di trattamento dei dati eseguite da Europol.

↓ 603/2013 considerando 43

- (53) Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, ~~del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché alla libera circolazione di tali dati~~³², in particolare gli articoli 21 e 22 sulla riservatezza e sulla sicurezza del trattamento, si applica al trattamento dei dati personali effettuato da istituzioni, organi e organismi dell'Unione in applicazione del presente regolamento. Occorre tuttavia precisare taluni punti per quanto concerne la responsabilità in materia di trattamento dei dati e il controllo della protezione degli stessi, tenendo presente che la protezione dei dati è un fattore chiave per il successo operativo dell'Eurodac e che la sicurezza dei dati, l'alta qualità tecnica e la legittimità della consultazione sono elementi essenziali per assicurare il regolare e corretto funzionamento dell'Eurodac nonché per facilitare l'applicazione del [regolamento (UE) n. 604/2013].

↓ 603/2013 considerando 44 (adattato)

⇒ nuovo

- (54) L'interessato dovrebbe essere informato ⇒ , in particolare, ⇐ dello scopo per cui i suoi dati saranno trattati nell'ambito dell'Eurodac nonché ricevere una descrizione delle finalità del regolamento (UE) [.../...] ~~n. 604/2013~~ e dell'uso che le autorità di contrasto possono fare dei suoi dati.

³² Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

↓ 603/2013 considerando 45

- (55) È opportuno che le autorità nazionali di controllo verifichino la liceità del trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri e che il garante europeo della protezione dei dati, di cui al regolamento (CE) n. 45/2001, controlli le attività delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione attinenti al trattamento dei dati personali effettuato ai sensi del presente regolamento.

↓ nuovo

→ Consiglio

- (56) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 45/2001 ed ha espresso un parere il ➡ **21 settembre 2016** ↻.

↓ 603/2013 considerando 46

- (57) Gli Stati membri, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero garantire che le autorità di controllo nazionali ed europee siano in grado di controllare adeguatamente l'uso dei dati Eurodac e l'accesso ai medesimi.

↓ 603/2013 considerando 47 (adattato)

- (58) È opportuno controllare e valutare l'attività dell'Eurodac a intervalli regolari, onde stabilire, fra l'altro, se l'accesso a fini di contrasto determini una discriminazione indiretta nei confronti dei richiedenti protezione internazionale, come indicato nella valutazione della Commissione in merito alla conformità del presente regolamento con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta"). ~~L'agenzia~~ ☒ eu-LISA ☒ dovrebbe trasmettere annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle attività del sistema centrale.

↓ 603/2013 considerando 48

⇒ nuovo

- (59) Gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per punire il trattamento ⇒ illecito ⇐ dei dati inseriti nel sistema centrale con finalità contrarie a quelle dell'Eurodac.

↓ 603/2013 considerando 49

- (60) È necessario che gli Stati membri siano informati della situazione di determinate procedure di asilo onde facilitare un'adeguata applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013.

↓ 603/2013 considerando 50

- (61) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti segnatamente nella Carta. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto della protezione dei dati personali e del diritto di richiedere protezione internazionale nonché promuovere l'applicazione degli articoli 8 e 18 della Carta. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere applicato di conseguenza.

↓ 603/2013 considerando 51

- (62) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

↓ 603/2013 considerando 52 (adattato)

~~A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.~~

↓ 603/2013 considerando 53 (adattato)

~~A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.~~

↓ nuovo

- (63) [A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.] OPPURE
- (64) [A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione del presente regolamento, non sono da esso vincolati né sono soggetti alla sua applicazione.] OPPURE

- (65) [A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.]
- (66) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del ...) l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.] OPPURE
- (67) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del ...) il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
- (68) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

↓ 603/2013 considerando 54 (adattato)

- (69) È opportuno far coincidere l'ambito di applicazione territoriale del presente regolamento con quello del regolamento (UE) [.../...] ~~604/2013~~,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo dell'"Eurodac"³³

1. È istituito un sistema denominato "Eurodac", allo scopo di:
 - a) concorrere alla determinazione dello Stato membro competente, ai sensi del regolamento (UE) [.../...] ~~604/2013~~, per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro da un cittadino di ~~un~~ paese terzo o da un apolide, e di facilitare inoltre l'applicazione del regolamento (UE) [.../...] ~~604/2013~~ secondo le condizioni stabilite dal presente regolamento;

³³ **DE**: scrutiny reservation. **AT, CY, DE**: in favour of the future automated system including the corrective allocation mechanism under the Dublin Regulation being part of Eurodac, in order to ensure better interoperability between the systems. **COM** considered that the systems should remain separate and explained that the automated system under the proposal for Dublin Regulation is a counting system, in which, considering the type of data collected in Eurodac, quite a large amount of data would be missing.

↓ nuovo

⇒ Consiglio

- b) facilitare il controllo dell'immigrazione illegale verso l'Unione e dei movimenti secondari all'interno dell'Unione e l'identificazione dei cittadini di paesi terzi **⇒ e degli apolidi** in condizione di soggiorno irregolare al fine di stabilire le opportune misure che gli Stati membri devono adottare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in condizione di soggiorno irregolare.³⁴

↓ 603/2013 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

2. c) ~~Il presente regolamento~~ stabilisce inoltre le condizioni per le richieste di confronto dei dati **⇒ biometrici** **⇒ [...]** con i dati conservati nel sistema centrale, presentate dalle autorità designate degli Stati membri e dall'Ufficio europeo di polizia (Europol) a fini di contrasto **⇒ per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi** **⇐**.³⁵

³⁴ CY prefers a broader scope and suggests inclusion of the stateless persons with habitual residence in a third country, that is "... with the identification of illegally staying third-country nationals or stateless persons **with habitual residence in a third country** for determining the appropriate measures to be taken by MS ..."

³⁵ ES: Access to Eurodac according to Art.1(1)(c) should be simplified. It should follow the lines set by the VIS Decision (Council Decision 2008/633/JHA). Interoperability of EU information systems is becoming more and more important (see Commission's Communication "Stronger and Smarter Information Systems for Borders and Security"), and different access requirements could be an obstacle for integrated access procedures to the databases.

23. Fatto salvo il trattamento dei dati destinati all'Eurodac da parte dello Stato membro d'origine in banche dati istituite ai sensi del proprio diritto nazionale, i dati **➔ biometrici ➔ [...] ➔** e gli altri dati personali possono essere trattati nell'Eurodac solo per gli scopi previsti dal presente regolamento e **[➔ [...] ➔ dagli articoli 32 e 33 e dall'articolo 48 ➔**, paragrafo 1, **➔ lettera b), ➔** del regolamento UE n. 604/2013].³⁶

↓ nuovo

➔ Consiglio

Articolo 2

Obbligo di rilevare ➔ i dati biometrici ➔ [...] ➔

1. Gli Stati membri sono tenuti a rilevare **➔ i dati biometrici ➔ [...] ➔** delle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento, impongono all'interessato l'obbligo di fornire **➔ i propri dati biometrici ➔ [...] ➔** e lo informano in merito a norma dell'articolo 30 del presente regolamento.
2. Il rilevamento **➔ dei dati biometrici ➔ [...] ➔** dei minori di età superiore ai sei anni è effettuato con modalità adatte ai minori e che tengano conto delle loro sensibilità, da funzionari specificamente formati per registrare le impronte digitali e **➔ rilevare ➔** l'immagine del volto dei minori.³⁷ **➔ [...] ➔ ➔ I minori sono accompagnati ➔** da una persona adulta responsabile, tutore o rappresentante, al momento del rilevamento **➔ dei dati biometrici ➔ [...] ➔**.³⁸ In qualsiasi momento gli Stati membri devono rispettare la dignità e l'integrità fisica del minore nel corso della procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto.

³⁶ CZ: delete the wording " and [Article **➔ 32(1) ➔ [...] ➔** of Regulation (EU) No 604/2013]".

³⁷ CY requested the opinion of the Legal Service to determine whether this provision is compatible with the rest of the Union acquis, particularly with respect to the children's rights.

³⁸ BG: want more clarity on fingerprinting of minors, especially on the need to be accompanied by a guardian or a representative. Employees trained to take fingerprints of minors could act as representatives for taking fingerprints and facial images. BE: concerns over the need for fingerprints of minors to be taken by specifically trained officials and need for them to be accompanied by a guardian or representative.

3. Gli Stati membri ➡ [...] Ⓒ ➡ **prevedono** Ⓒ sanzioni amministrative³⁹, conformemente al loro diritto nazionale, per la mancata osservanza ➡ **dell'obbligo di fornire i dati biometrici** Ⓒ ➡ [...] Ⓒ di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. ➡ [...] Ⓒ
4. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, laddove la registrazione ➡ **dei dati biometrici** Ⓒ ➡ [...] Ⓒ di un cittadino di paese terzo considerato persona vulnerabile o di un minore non sia possibile a causa dello stato dei suoi polpastrelli o del suo volto, le autorità dello Stato membro non possono applicare sanzioni per costringere la persona a sottoporsi al rilevamento ➡ **dei dati biometrici** Ⓒ ➡ [...] Ⓒ. Uno Stato membro può cercare di rilevare nuovamente ➡ **i dati biometrici** Ⓒ ➡ [...] Ⓒ di un minore o di una persona vulnerabile che rifiuta di ottemperare a tale obbligo, se il motivo del suo rifiuto non è riconducibile allo stato dei polpastrelli o del volto o allo stato di salute della persona, e se il nuovo tentativo è debitamente giustificato. Quando un minore, in particolare se non accompagnato o se separato dalla sua famiglia, rifiuta di fornire ➡ **i dati biometrici** Ⓒ ➡ [...] Ⓒ e ci sono ragionevoli motivi di ritenere che sussistano rischi per la sua salvaguardia o protezione, è indirizzato ai servizi nazionali per la protezione dell'infanzia e/o ai meccanismi nazionali di riferimento.

↓ 603/2013

⇒ nuovo

5. La procedura di rilevamento delle impronte digitali ➡ e dell'immagine del volto ⇐ è stabilita e applicata in conformità delle prassi nazionali dello Stato membro interessato e in conformità delle salvaguardie previste dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

³⁹ **AT, BG, CY, DE, FR, FI, HR, SI, UK:** the wording should be more specific as regards sanctions, e.g. types of sanctions or their periodicity. **CY:** introducing administrative sanctions should remain facultative. More restrictive obligations would complicate the matter as they will affect legislations beyond the refugee law, which constitutes an additional administrative and financial burden. **COM** referred to recital 30 relating to the Commission's Staff Working Document on implementation of the Eurodac Regulation as regards the obligation to take fingerprints.

Articolo 32

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) "richiedente protezione internazionale": il cittadino di ~~un~~ paese terzo o l'apolide che abbia manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale ai sensi dell'articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95/UE, sulla quale non sia stata ancora adottata una decisione definitiva;
- b) "Stato membro d'origine":
- i) in relazione alle persone di cui all'articolo ~~109~~, paragrafo 1, lo Stato membro che trasmette i dati personali al sistema centrale e che riceve i risultati del confronto;
 - ii) in relazione alle persone di cui all'articolo ~~1344~~, paragrafo 1, lo Stato membro che trasmette i dati personali al sistema centrale ➡ e che riceve i risultati del confronto ⇐ ;
 - iii) in relazione alle persone di cui all'articolo ~~1417~~, paragrafo 1, lo Stato membro che trasmette ~~idetti~~ dati personali al sistema centrale e che riceve i risultati del confronto;

↴ nuovo

↻ Consiglio

- c) "cittadino di paese terzo": qualsiasi persona che non è un cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del trattato e che non è cittadino di uno Stato che partecipa al presente regolamento in virtù di un accordo con l'Unione ➡ [...] ⬅ ;

↓ nuovo

d) "soggiorno irregolare": la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di paese terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5 del codice frontiere Schengen o altre condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza in tale Stato membro;

↓ 603/2013 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

ee) "beneficiario di protezione internazionale": il cittadino di ~~un~~ paese terzo o l'apolide al quale è stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale quale definita all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2011/95/UE;

fe) "~~riscontro positivo~~~~risposta pertinente~~": la corrispondenza constatata o le corrispondenze constatate dal sistema centrale, sulla base di un confronto, tra i dati ➡ **biometrici** ➡ ➡ [...] ➡ registrati nella banca dati centrale informatizzata e quelli trasmessi da uno Stato membro relativi a una persona, fatto salvo l'obbligo degli Stati membri di controllare immediatamente l'esito del confronto a norma dell'articolo ~~26~~~~25~~, paragrafo 4;

ge) "punto di accesso nazionale": il sistema nazionale designato per comunicare con il sistema centrale;

hf) "~~agenzia~~" ☒ eu-LISA ☒ : l'agenzia ☒ europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ☒ istituita con regolamento (UE) n. 1077/2011;

ie) "Europol": l'Ufficio europeo di polizia istituito con decisione 2009/371/GAI;

jh) "dati Eurodac": tutti i dati conservati nel sistema centrale conformemente all'articolo ~~12~~~~11~~ ➡ , all'articolo 13, paragrafo 2, ➡ e all'articolo 14, paragrafo 2;

- k) "contrasto": la prevenzione, l'accertamento o l'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi;
- l) "reati di terrorismo": i reati che, ai sensi del diritto nazionale, corrispondono o sono equivalenti a quelli di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI;
- m) "reati gravi": le forme di reato che corrispondono o sono equivalenti a quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, se punibili conformemente al diritto nazionale con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni;⁴⁰
- n) "dati relativi alle impronte digitali": i dati $\Rightarrow$ relativi alle impressioni piate e rollate delle $\Leftarrow$ sulle impronte digitali di tutte le $\Rightarrow$ dieci dita, se presenti $\Leftarrow$ dita o almeno degli indici e, qualora queste ultime non fossero disponibili, sulle impronte di tutte le altre dita, oppure un'impronta digitale latente;⁴¹

↕ nuovo

🔄 Consiglio

- o) "immagine del volto": le immagini digitalizzate del volto caratterizzate da risoluzione e qualità sufficienti per essere utilizzate in un confronto automatizzato di dati biometrici;
- 🔄 p) "dati biometrici": i dati relativi alle impronte digitali e alle immagini del volto ai fini del presente regolamento;
- q) "titolo di soggiorno": qualsiasi permesso rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che autorizza il soggiorno di un cittadino di paese terzo o di un apolide nel suo territorio, compresi i documenti che consentono all'interessato di soggiornare nel territorio nazionale nell'ambito di un regime di protezione temporanea o fino a quando avranno termine le circostanze che ostano all'esecuzione di un provvedimento di allontanamento;

⁴⁰ AT: the definition should be extended to crimes for which the maximum custodial sentence is at least **one** year.

⁴¹ AT, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, HU, IE, IT, MT, PL, RO, SE: agree with adding a definition of 'biometrics' which should be limited to cover fingerprints and facial images. BG does not find it appropriate as it would complicate the application. NL: adding the definition of biometrics would make it possible to use other biometric identifiers in the future.

r) "documento di controllo dell'interfaccia ": il documento tecnico che specifica i requisiti necessari a cui devono conformarsi i punti di accesso nazionali per essere in grado di comunicare per via elettronica con il sistema centrale, in particolare precisando il formato e il possibile contenuto delle informazioni scambiate tra il sistema centrale e i punti di accesso nazionali. ☒

↓ 603/2013 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

2. I termini definiti nell'articolo **⇒ 4 del regolamento (UE) 2016 679 ☒ ⇒ [...]** ~~95/46/CE~~ hanno lo stesso significato nel presente regolamento, nella misura in cui i dati personali siano trattati dalle autorità degli Stati membri ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.
3. Salvo diverse disposizioni, i termini definiti nell'articolo [...] ~~2~~ del regolamento (UE) [...] ~~604/2013~~ hanno lo stesso significato nel presente regolamento.
4. I termini definiti nell'articolo **⇒ 3 ☒ ⇒ [...]** ☒ della direttiva **⇒ (UE) 2016/680 ☒** ~~⇒ [...] ☒ decisione quadro 2008/977/GAI~~ hanno lo stesso significato nel presente regolamento laddove i dati personali siano trattati dalle ☒ competenti ☒ autorità degli Stati membri ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 12, lettera c), del presente regolamento.

Articolo 43

Architettura del sistema e principi di base

1. L'Eurodac consta di:
 - a) una banca dati centrale informatizzata per le impronte digitali ("sistema centrale") costituita da:
 - i) un'unità centrale,
 - ii) un piano e un sistema di continuità operativa;
 - b) un'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e gli Stati membri, dotata di ~~una rete virtuale cifrata dedicata ai~~ ⇒ un canale di comunicazione sicuro e cifrato per i ⇐ dati Eurodac ("infrastruttura di comunicazione").

↓ nuovo

↻ Consiglio

2. L'infrastruttura di comunicazione dell'Eurodac utilizza la rete esistente dei "servizi transeuropei sicuri per la comunicazione telematica tra amministrazioni" (↻ S- ↻ TESTA). ↻ [...] ↻ ↻ **Per garantire la riservatezza i dati personali trasmessi a o da Eurodac sono cifrati.** ↻⁴²

↓ 603/2013

32. Ciascuno Stato membro dispone di un unico punto di accesso nazionale.

⁴² CZ, NL: should the definition of 'personal data' not be added?

43. I dati riguardanti le persone di cui agli articoli 109, paragrafo 1, 1314, paragrafo 1, e 1417, paragrafo 1, sono trattati dal sistema centrale per conto dello Stato membro d'origine alle condizioni indicate nel presente regolamento e sono tenuti separati con mezzi tecnici adeguati.
54. Le norme cui è soggetto l'Eurodac si applicano anche alle operazioni effettuate dagli Stati membri dal momento della trasmissione dei dati al sistema centrale fino all'utilizzazione dei risultati del confronto.

↓ 603/2013 (adattato)

Articolo 54

Gestione operativa

1. ~~L'agenzia~~ ☒ eu-LISA ☒ è responsabile della gestione operativa dell'Eurodac.

La gestione operativa dell'Eurodac consiste nell'insieme dei compiti necessari a garantire un funzionamento dell'Eurodac 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, ai sensi del presente regolamento, e comprende in particolare la manutenzione e gli adeguamenti tecnici necessari a garantire che il sistema funzioni a un livello di qualità operativa soddisfacente, specialmente per quanto riguarda il tempo richiesto per l'interrogazione del sistema centrale. Sono elaborati un piano e un sistema di continuità operativa che ~~tengono conto delle~~prendono in considerazione le esigenze di manutenzione e ~~dei~~ periodi di inattività del sistema imprevisi, incluso l'impatto delle misure per la continuità operativa sulla protezione e sulla sicurezza dei dati.

- ☒ 2. ☒ In cooperazione con gli Stati membri, ~~L'agenzia~~ ☒ eu-LISA ☒ provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori e più sicure tecnologie e tecniche disponibili per il sistema centrale.

↓ nuovo

↻ Consiglio

2. eu-LISA è autorizzata a utilizzare dati personali reali provenienti dal sistema di produzione Eurodac a fini di prova nei seguenti casi:

- a) per stabilire la diagnosi ed effettuare la riparazione in caso di guasti rilevati nel sistema centrale; e
- b) per sperimentare nuove tecnologie e tecniche pertinenti intese a migliorare le prestazioni del sistema centrale o la trasmissione dei dati al sistema.

In tal caso, le misure di sicurezza, il controllo dell'accesso e le registrazioni effettuate nell'ambiente di prova sono identici a quelli previsti per il sistema di produzione dell'Eurodac. I dati personali reali adottati per la sperimentazione sono resi anonimi ➡, **laddove possono esserlo**, ⬅ in modo tale che le persone titolari di tali dati non siano più identificabili.

↓ 603/2013 (adattato)

32. ~~L'agenzia~~ ☒ eu-LISA ☒ è responsabile dei seguenti compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione:

- a) controllo;
- b) sicurezza;
- c) coordinamento delle relazioni tra gli Stati membri e il gestore.

43. La Commissione è responsabile di tutti i compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione diversi da quelli di cui al paragrafo 2, in particolare:

- a) l'esecuzione del bilancio;
- b) acquisizione e rinnovo;
- c) aspetti contrattuali.

↓ nuovo
⇒ Consiglio

5. ⇒ [...] ⇐

↓ 603/2013 (adattato)
⇒ nuovo
⇒ Consiglio

64. Fatto salvo l'articolo 17 dello statuto dei funzionari, ~~l'Agenzia~~ ☒ eu-LISA ☒ applica norme adeguate in materia di segreto professionale o altri doveri di riservatezza equivalenti a tutti i membri del proprio personale che devono lavorare con i dati Eurodac. Questo obbligo vincola tale personale anche dopo che abbia lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine i suoi compiti.

Articolo 65

Autorità designate degli Stati membri a fini di contrasto⁴³

1. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 12, lettera c), gli Stati membri designano le autorità autorizzate a chiedere il confronto con i dati Eurodac a norma del presente regolamento. Le autorità designate sono le autorità degli Stati membri responsabili della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi. Le autorità designate non includono le agenzie o le unità esclusivamente responsabili delle attività di intelligence concernenti la sicurezza nazionale.⁴⁴
2. Ciascuno Stato membro conserva un elenco delle autorità designate.
3. Ciascuno Stato membro conserva un elenco delle unità operative in seno alle autorità designate che possono chiedere il confronto con i dati Eurodac attraverso il punto di accesso nazionale.

Articolo 76

Autorità di verifica degli Stati membri a fini di contrasto

1. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 12, lettera c), ciascuno Stato membro designa un'autorità nazionale unica o un'unità di tale autorità affinché eserciti le funzioni di autorità di verifica. L'autorità di verifica è l'autorità dello Stato membro responsabile della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

⁴³ EE: scrutiny reservation. The data should be made readily accessible to security authorities.

⁴⁴ AT, DE, FI, FR: scrutiny reservation on the last sentence. EL: scrutiny reservation on paragraph 1. FI, LT: delete the last sentence for being too restrictive.

L'autorità designata e l'autorità di verifica possono far parte della stessa organizzazione se il diritto nazionale lo consente, ma l'autorità di verifica agisce indipendentemente nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento. L'autorità di verifica è distinta dalle unità operative di cui all'articolo ~~65~~, paragrafo 3, e non riceve istruzioni dalle stesse in merito al risultato della verifica.

Gli Stati membri possono designare più di un'autorità di verifica al fine di rispecchiare le proprie strutture organizzative e amministrative, conformemente ai rispettivi obblighi costituzionali o giuridici.

2. Compete all'autorità di verifica garantire il rispetto delle condizioni per la richiesta di confronto ➡ **dei dati biometrici** ⚬ ➡ [...] ⚬ con i dati Eurodac.

Soltanto il personale debitamente autorizzato dell'autorità di verifica è autorizzato a ricevere e a trasmettere una richiesta di accesso all'Eurodac ai sensi dell'articolo 19.

Soltanto l'autorità di verifica è autorizzata a trasmettere le richieste di confronto ➡ **dei dati biometrici** ⚬ ➡ [...] ⚬ al punto di accesso nazionale.

Articolo 87

Europol

1. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo ~~12~~, lettera c), Europol designa un'unità specializzata composta di funzionari di Europol autorizzati ad agire in qualità di autorità di verifica, che agisce in piena indipendenza rispetto all'autorità designata di cui al paragrafo 2 del presente articolo quando svolge i propri compiti ai sensi del presente regolamento, e non riceve istruzioni dall'autorità designata in merito al risultato della verifica. Compete all'unità assicurarsi che siano rispettate le condizioni per la richiesta di confronto delle impronte digitali ➡ e delle immagini del volto ⚬ con i dati Eurodac. Europol, di concerto con ciascuno Stato membro, designa il punto di accesso nazionale di quello Stato membro che comunica al sistema centrale le sue richieste di confronto dei dati ➡ **biometrici** ⚬ ➡ [...] ⚬.

2. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo ~~12~~, lettera c), Europol designa un'unità operativa autorizzata a chiedere il confronto con i dati Eurodac attraverso il suo punto di accesso nazionale. L'autorità designata è un'unità operativa di Europol competente per la raccolta, la conservazione, l'elaborazione, l'analisi e lo scambio di informazioni al fine di sostenere e potenziare l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi che sono di competenza di Europol.

Articolo 9~~8~~

Statistiche

1. Ogni ☐ mese ☐ ~~tre mesi~~ l'agenzia ☒ eu-LISA ☐ elabora una statistica sull'attività del sistema centrale da cui risultano in particolare:
- a) il numero dei dati trasmessi relativi alle persone di cui all'articolo ~~109~~, paragrafo 1, all'articolo ~~1314~~, paragrafo 1, e all'articolo ~~1417~~, paragrafo 1;
- b) il numero ~~dei~~ delle ~~riscontri positivi~~ risposte pertinenti riguardanti ~~i richiedenti protezione internazionale~~ ☒ le persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ☒ che hanno presentato domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro ☒ in un momento successivo ☒ ☐ e che sono state fermate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna o sono state trovate in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro ☐ ;
- c) il numero ~~dei~~ delle ~~riscontri positivi~~ risposte pertinenti riguardanti le persone di cui all'articolo ~~1314~~, paragrafo 1, che hanno presentato domanda di protezione internazionale in un momento successivo ☐ e che sono state fermate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna o sono state trovate in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro ☐ ;
- d) il numero ~~dei~~ delle ~~riscontri positivi~~ risposte pertinenti riguardanti le persone di cui all'articolo ~~1417~~, paragrafo 1, che hanno presentato in precedenza domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro ☐ e che sono state fermate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna o sono state trovate in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro ☐ ;

- e) il numero dei dati **biometrici** [...] che il sistema centrale ha dovuto richiedere più di una volta agli Stati membri di origine, in quanto i dati **biometrici** [...] trasmessi inizialmente non erano idonei al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali;
- f) il numero delle serie di dati con contrassegno e senza contrassegno, congelate e sbloccate in conformità dell'articolo ~~19~~¹⁸, paragrafi 1 e 2 ~~⇒ dell'articolo [...] 19~~, paragrafi 2, 3 e 4 ~~⇐~~;
- g) il numero ~~dei~~^{delle} ~~riscontri positivi~~^{risposte pertinenti} riguardanti le persone di cui all'articolo ~~19~~¹⁸, paragrafi 1 ~~⇒~~ e 4 ~~⇐~~, per le quali erano state registrate ~~riscontri positivi~~^{risposte pertinenti} ai sensi delle lettere b) ~~⇒~~, c) ~~⇐~~ e d) del presente articolo;
- h) il numero di richieste e di ~~riscontri positivi~~^{risposte pertinenti} di cui all'articolo ~~21~~²⁰, paragrafo 1;
- i) il numero di richieste e di ~~riscontri positivi~~^{risposte pertinenti} di cui all'articolo ~~22~~²¹, paragrafo 1.

↓ nuovo

⇒ Consiglio

- j) il numero di richieste presentate per le persone di cui all'articolo 31;

[...] k) il numero di riscontri positivi ricevuti dal sistema centrale in conformità dell'articolo 26, paragrafo 6.

↓ 603/2013 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

2. ⇒ I dati statistici mensili relativi alle persone di cui al paragrafo 1, lettere da a) a **⇒ k** **⇒ [...]** **⇒**), sono pubblicati e resi pubblici ogni mese. ⇐ Alla fine di ogni anno ~~viene elaborata~~ ⇒ eu-LISA pubblica e rende pubblica ⇐ una statistica ☒ annuale ☐ ⇒ relativa alle persone di cui al paragrafo 1, lettere da a) a **⇒ k** **⇒ [...]** **⇒** ~~in cui sono sintetizzati i dati delle statistiche trimestrali relative all'anno in questione e da cui risulta il numero delle persone nei cui confronti sono state constatate risposte pertinenti, ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) e d).~~ La statistica contiene dati separati per ciascuno Stato membro. ~~I risultati sono resi pubblici.~~

↓ nuovo

⇒ Consiglio

3. Su richiesta della Commissione, eu-LISA le fornisce statistiche su aspetti specifici **⇒ connessi all'attuazione del presente regolamento nonché le statistiche ai sensi del paragrafo 1 e le mette su richiesta a disposizione di uno Stato membro** **⇒ [...]** **⇒** .
- ⇒ 4. eu-LISA stabilisce, attua e ospita un archivio centrale nei suoi siti tecnici contenenti i dati di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, a fini di ricerca e analisi, che non consentono l'identificazione delle persone fisiche e permettono alle autorità di cui al paragrafo 5 di ottenere relazioni e dati statistici personalizzabili. L'accesso all'archivio centrale è garantito mediante un accesso sicuro tramite s-TESTA con controllo dell'accesso e specifici profili di utente unicamente ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche.**

5. L'accesso all'archivio centrale è concesso a eu-LISA, alla Commissione e alle autorità degli Stati membri che sono state inserite nell'elenco delle autorità designate competenti a svolgere i compiti connessi all'applicazione del presente regolamento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2. L'accesso può essere concesso anche agli utenti autorizzati di altre agenzie del settore "Giustizia e affari interni" se l'accesso ai dati conservati nell'archivio centrale è pertinente per l'esecuzione dei loro compiti. 

↓ 603/2013 (adattato)

⇒ nuovo

↻ Consiglio

CAPO II

RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 109

Rilevamento  e  trasmissione ~~e confronto delle~~  dei dati relativi alle  impronte digitali  e all'immagine del volto 

1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento  **dei dati biometrici**   [...]  di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a ~~14~~  sei  anni, non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dalla presentazione della domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2,] del regolamento (UE) n. ~~604/2013~~, e trasmette tali dati al sistema centrale insieme ai dati di cui all'articolo ~~1211~~, lettere da ~~b) a g)~~  c) a n) , del presente regolamento.

L'inosservanza del termine di 72 ore non dispensa gli Stati membri dal rilevare e trasmettere ~~☞ i dati biometrici ☞ ☞ [...]~~ al sistema centrale. Quando lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo ~~2625~~, lo Stato membro d'origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali del richiedente e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal buon esito del rilevamento.

2. In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare ~~☞ i dati biometrici ☞ ☞ [...]~~ di un richiedente protezione internazionale a causa di provvedimenti che ne tutelano la salute o per motivi di salute pubblica, gli Stati membri rilevano e inviano tali ~~☞ dati biometrici ☞ ☞ [...]~~ quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui tali motivi di salute sono venuti meno.

Nel caso di gravi problemi tecnici gli Stati membri possono prorogare di ulteriori 48 ore al massimo il termine di 72 ore di cui al paragrafo 1, al fine di attuare i piani di continuità nazionali.

~~3. I dati relativi alle impronte digitali di cui all'articolo 11, lettera a), trasmessi da qualsiasi Stato membro, a eccezione dei dati trasmessi a norma dell'articolo 10, lettera b), sono automaticamente confrontati con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi da altri Stati membri e già registrati nel sistema centrale.~~

~~4. Il sistema centrale provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il confronto di cui al paragrafo 3 venga effettuato con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi precedentemente dallo stesso Stato membro, oltre che con i dati trasmessi dagli altri Stati membri.~~

~~5. Il sistema centrale trasmette automaticamente la risposta pertinente o il risultato negativo del confronto allo Stato membro d'origine. In caso di risposta pertinente vengono trasmessi, per tutte le serie di dati corrispondenti alla risposta pertinente, i dati di cui all'articolo 11, lettere da a) a k), insieme al contrassegno di cui all'articolo 18, paragrafo 1, se applicabile.~~

↓ nuovo

⇒ Consiglio

3. I dati ⇒ **biometrici** ⇄ [...] ⇄ possono anche essere rilevati e trasmessi dai membri delle squadre europee di guardia di frontiera [e di guardia costiera] o da esperti degli Stati membri in materia di asilo nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui al [regolamento relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione n. 2005/267/CE del Consiglio] e [al regolamento (UE) n. 439/2010].⁴⁵

↓ 603/2013 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo 11~~14~~

Informazioni sullo status dell'interessato

Le seguenti informazioni sono inviate al sistema centrale e ivi conservate in conformità dell'articolo ~~17~~12~~~~, paragrafo 1, ai fini della trasmissione di cui all'articolo ~~9~~, paragrafo 5 ⇒ agli articoli 15 e 16 ⇄ :

- a) quando un richiedente protezione internazionale, o altro richiedente di cui all'articolo ⇒ **20** ⇄ [...] ⇄, paragrafo 1, ⇒ lettere b), c), ⇄ ~~lettera d)~~ ⇒ o e) ⇄, del regolamento (UE) [...] ~~604/2013~~, giunge nello Stato membro competente in seguito a un trasferimento effettuato in forza di una ~~decisione che acconsente a una richiesta di~~ ⇒ **notifica di** ⇄ ripresa in carico di cui all'articolo ~~26~~25~~~~ dello stesso, lo Stato membro competente aggiorna i dati registrati in conformità dell'articolo ~~12~~11~~~~ del presente regolamento relativi all'interessato, aggiungendo la data di arrivo;

⁴⁵ ES, IT: scrutiny reservation.

- b) quando un richiedente protezione internazionale giunge nello Stato membro competente in seguito a un trasferimento effettuato in forza di una decisione che acconsente a una richiesta di presa in carico di cui all'articolo ~~22~~ ⇒ 24 ⇐ del regolamento (UE) [.../...] ~~604/2013~~, lo Stato membro competente invia i dati registrati in conformità dell'articolo ~~12~~ del presente regolamento relativi all'interessato, e include la data di arrivo;

⇓ nuovo (adattato)

⇒ Consiglio

- c) quando un richiedente protezione internazionale arriva nello Stato membro di assegnazione a norma dell'articolo ⇒ [...] ⇐ ⇒ ~~36~~ ⇐ del regolamento (UE) [.../...] ~~604/2013~~, detto Stato membro trasmette una serie di dati registrati in conformità dell'articolo 12 del presente regolamento relativi all'interessato, includendovi la data di arrivo e indicando che è lo Stato membro di assegnazione;⁴⁶

↓ 603/2013 (adattato)

⇒ nuovo

~~e) non appena stabilisce che l'interessato, i cui dati sono stati registrati nell'Eurodac ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, ha lasciato il territorio degli Stati membri, lo Stato membro d'origine aggiorna i dati registrati ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento relativi all'interessato, aggiungendo la data in cui questi ha lasciato il territorio, in modo da agevolare l'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, e dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 604/2013;~~

⁴⁶ EE, RO: substantive reservation on the automated system. FI, IE: scrutiny reservation on the reference to the automated system.

- d) non appena si assicura che l'interessato, i cui dati sono stati registrati nell'Eurodac ai sensi dell'articolo ~~1244~~ del presente regolamento, ha lasciato il territorio degli Stati membri per effetto di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento emessi da quello Stato membro a seguito del ritiro o del rigetto della domanda di protezione internazionale ~~come previsto all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 604/2013~~, lo Stato membro d'origine aggiorna i dati registrati ai sensi dell'articolo ~~1244~~ del presente regolamento relativi all'interessato, aggiungendo la data di allontanamento o la data in cui questi ha lasciato il territorio;
- e) lo Stato membro che diventa competente ai sensi dell'articolo ~~47~~ ⇒ 19 ⇐, paragrafo 1, del regolamento (UE) [.../...] ~~604/2013~~ aggiorna i dati registrati ai sensi dell'articolo ~~1244~~ del presente regolamento relativi al richiedente protezione internazionale, aggiungendo la data in cui è stata presa la decisione di esaminare la domanda.

Articolo ~~1244~~

Registrazione dei dati⁴⁷

Nel sistema centrale sono registrati unicamente i seguenti dati:

- a) dati relativi alle impronte digitali;

↓ nuovo

- b) immagine del volto;

- c) cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e "alias", che possono essere registrati a parte;

- d) cittadinanza o cittadinanze;

- e) luogo e data di nascita;

⁴⁷ EE: substantive reservation on the automated system.

↓ 603/2013

fb) Stato membro d'origine, luogo e giorno in cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale; nei casi di cui all'articolo ~~1140~~, lettera b), la data della domanda corrisponde alla data inserita dallo Stato membro che ha provveduto al trasferimento del richiedente;

ge) sesso;

↓ nuovo

⇒ Consiglio

h) tipo e numero, codice a tre lettere del paese di rilascio e ⇒ data di scadenza ⇄ [...] ⇄ del documento di identità o di viaggio;⁴⁸

↓ 603/2013

ie) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;

⁴⁸ **NL:** strong preference to record also colour copies of travel or identity documents (including a passport photo), if available, in order to facilitate the identification of third-country nationals during the return process. A significant number of countries of origin demand an actual copy of a passport or identity card and will not accept just a serial number and personal data. **COM** replied that information in Eurodac is the same as in the national systems and referred to various mechanisms in place (age assessment, language analysis) to be used in case of suspicion. Such copies can be requested from the MS concerned. **CY, RO:** concerns over the period requested (72 hours (see Art. 10(1)) to register these details in the system, especially in case there is an issue with the authentication of the documents. According to the national examination procedure, 72 hours are not enough to come to the conclusion that the documents are authentic or not, so as to register them in the Eurodac system. **CY** suggests a provision allowing another 48 hours for this purpose too.

↓ nuovo (adattato)

j) numero unico di domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) [...] ~~604/2013~~,⁴⁹

k) Stato membro di assegnazione conformemente all'articolo 11, lettera c);

↓ 603/2013 (adattato)

⇒ Consiglio

~~le~~) data di rilevamento ⇒ dei dati biometrici ⇄ [...] ⇄ ;

~~mf~~) data della trasmissione dei dati al sistema centrale;

~~ng~~) identificativo utente dell'operatore;

~~oh~~) nei casi di cui all'articolo ~~11-10~~, lettera a) ~~a) o b)~~, la data di arrivo dell'interessato in seguito a trasferimento;

⊗ p) nei casi di cui all'articolo ~~11-10~~, lettera a) ~~a) o b)~~, la data di arrivo dell'interessato in seguito a trasferimento; ⊗

↓ nuovo

q) nei casi di cui all'articolo 11, lettera c), la data di arrivo dell'interessato in seguito a trasferimento;

⁴⁹ CZ: concern over a possible discrepancy between the time of taking fingerprints and the attribution of the unique application number, which could lead to significant administrative burden consisting of multiple registration of asylum seekers.

↓ 603/2013 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

~~i) nei casi di cui all'articolo 10, lettera c), la data in cui l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri;~~

ii) nei casi di cui all'articolo ~~1140~~, lettera d), la data in cui l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri o ne è stato allontanato;

~~sk)~~ nei casi di cui all'articolo ~~1140~~, lettera e), la data in cui è stata presa la decisione di esaminare la domanda.

CAPO III

CITTADINI DI PAESI TERZI O APOLIDI FERMATI IN RELAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO IRREGOLARE DI UNA FRONTIERA ESTERNA

Articolo 1344

Rilevamento e trasmissione di dati ⇒ biometrici ⇄ [...] ⇄

1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento ⇒ **dei dati biometrici** ⇄ **[...]** ⇄ di cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a ~~14~~ ⇒ sei ⇄ anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti o che rimangano fisicamente nel territorio degli Stati membri e che non siano in stato di custodia, reclusione o trattenimento per tutto il periodo che va dal fermo all'allontanamento sulla base di una decisione di respingimento.

2. Lo Stato membro interessato trasmette quanto prima e in ogni caso entro 72 ore dopo la data del fermo al sistema centrale i seguenti dati relativi ai cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1 non respinti:⁵⁰

a) dati relativi alle impronte digitali;

↓ nuovo

b) immagine del volto;

c) cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e "alias", che possono essere registrati a parte;

d) cittadinanza o cittadinanze;

e) luogo e data di nascita;

↓ 603/2013

~~f)~~ Stato membro d'origine, luogo e data del fermo;

~~g)~~ sesso;

↓ nuovo

↻ Consiglio

h) tipo e numero, codice a tre lettere del paese di rilascio e ↻ data di scadenza ↻
↻ [...] ↻ del documento di identità o di viaggio;

⁵⁰ SE: add names of parents, especially for minors.

↓ 603/2013

↻ Consiglio

ie) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;

je) data di rilevamento ↻ **dei dati biometrici** ↻ [...] ↻ ;

ke) data della trasmissione dei dati al sistema centrale;

le) identificativo utente dell'operatore;se

↓ nuovo

m) nei casi di cui al paragrafo 6, la data in cui l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri o ne è stato allontanato.

↓ 603/2013

↻ Consiglio

3. In deroga al paragrafo 2, i dati di cui al medesimo paragrafo 2 relativi alle persone fermate ai sensi del paragrafo 1 che rimangono fisicamente nel territorio dello Stato membro ma sono in stato di custodia, reclusione o trattenimento dal momento del fermo per oltre 72 ore, sono trasmessi prima della loro liberazione.

4. L'inosservanza del termine di 72 ore di cui al paragrafo 2 del presente articolo non dispensa gli Stati membri dal rilevare e trasmettere **☞ i dati biometrici ☞ [...]** al sistema centrale. Quando lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo ~~2625~~, lo Stato membro d'origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali delle persone fermate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal buon esito del rilevamento.
5. In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare **☞ i dati biometrici ☞ [...]** della persona fermata a causa di provvedimenti che ne tutelano la salute o per motivi di salute pubblica, lo Stato membro interessato rileva e invia **☞ detti dati biometrici ☞ [...]** quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui tali motivi di salute sono venuti meno.

Nel caso di gravi problemi tecnici gli Stati membri possono prorogare di ulteriori 48 ore al massimo il termine di 72 ore di cui al paragrafo 2 al fine di attuare i piani di continuità nazionali.

⬇ nuovo
☞ Consiglio

6. Non appena si assicura che l'interessato, i cui dati sono stati registrati nell'Eurodac in conformità del paragrafo 1, ha lasciato il territorio degli Stati membri per effetto di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento, lo Stato membro d'origine aggiorna i dati registrati in conformità del paragrafo 2 relativi all'interessato, aggiungendo la data di allontanamento o la data in cui questi ha lasciato il territorio.

7. I dati  **biometrici**  [...]  possono anche essere rilevati e trasmessi dai membri delle squadre europee di guardia di frontiera [e di guardia costiera] nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui al [regolamento relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione n. 2005/267/CE del Consiglio].

↓ 603/2013 (adattato)

 Consiglio

~~Articolo 15~~

Registrazione dei dati

~~1. Sono registrati nel sistema centrale i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 2.~~

~~Fatto salvo l'articolo 8, i dati trasmessi al sistema centrale ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, sono registrati unicamente ai fini del confronto con i dati relativi ai richiedenti protezione internazionale trasmessi successivamente allo stesso sistema centrale e ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 2.~~

~~Il sistema centrale non confronta i dati trasmessigli ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, con dati già registrati nel sistema centrale né con i dati che gli vengono successivamente trasmessi ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2.~~

~~2. Ai fini del confronto dei dati relativi ai richiedenti protezione internazionale trasmessi successivamente al sistema centrale con i dati di cui al paragrafo 1, si applicano le procedure di cui all'articolo 9, paragrafi 3 e 5, e all'articolo 25, paragrafo 4.~~

~~Articolo 16~~

~~Conservazione dei dati~~

~~1. Ciascuna serie di dati riguardanti i cittadini di paesi terzi o gli apolidi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, è conservata nel sistema centrale per 18 mesi a decorrere dal rilevamento delle loro impronte digitali. Decorso tale termine, tali dati sono cancellati automaticamente dal sistema centrale.~~

~~2. I dati relativi ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, sono cancellati immediatamente dal sistema centrale a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, non appena lo Stato membro d'origine, prima che scada il termine di 18 mesi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, viene a conoscenza di una delle seguenti circostanze:~~

- ~~a) al cittadino di un paese terzo o all'apolide è stato rilasciato un titolo di soggiorno;~~
- ~~b) il cittadino di un paese terzo o l'apolide ha lasciato il territorio degli Stati membri;~~
- ~~c) il cittadino di un paese terzo o l'apolide ha acquisito la cittadinanza di uno Stato membro.~~

~~3. Il sistema centrale informa, quanto prima e in ogni caso entro un periodo non superiore a 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine della cancellazione, a cura di un altro Stato membro d'origine per i motivi di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), del presente articolo, di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da quelli trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 14, paragrafo 1.~~

~~4. Il sistema centrale informa, quanto prima e in ogni caso entro un periodo non superiore a 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine della cancellazione, a cura di un altro Stato membro d'origine per il motivo di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da quelli trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o 14, paragrafo 1.~~

CAPO IV

CITTADINI DI PAESI TERZI O APOLIDI SOGGIORNANTI IRREGOLARMENTE IN UNO STATO MEMBRO

Articolo 14~~7~~

Confronto ☒ , rilevamento e trasmissione ☒ dei dati ☞ biometrici ☞ ☒ [...] ☞

~~1. Al fine di stabilire se un cittadino di un paese terzo o un apolide soggiornante irregolarmente nel suo territorio abbia precedentemente presentato una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro, ciascuno Stato membro può trasmettere al sistema centrale qualsiasi dato relativo alle impronte digitali eventualmente rilevate di tale cittadino di paese terzo o apolide, purché di età non inferiore a 14 anni, insieme al numero di riferimento assegnato.~~

~~Di norma, la verifica dell'avvenuta presentazione di una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro ha luogo quando:~~

- ~~a) il cittadino di un paese terzo o l'apolide dichiara di avere presentato una domanda di protezione internazionale, ma non indica lo Stato membro in cui l'ha presentata;~~
- ~~b) il cittadino di un paese terzo o l'apolide non chiede protezione internazionale ma rifiuta di essere rimpatriato nel suo paese di origine affermando che vi si troverebbe in pericolo; oppure~~
- ~~c) il cittadino di un paese terzo o l'apolide cerca di evitare l'allontanamento con altri mezzi, rifiutandosi di cooperare alla propria identificazione, in particolare non esibendo alcun documento di identità oppure esibendo documenti falsi.~~

~~2. Quando partecipano alla procedura di cui al paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono al sistema centrale i dati relativi alle impronte di tutte le dita o almeno degli indici e, qualora queste ultime non fossero disponibili, alle impronte di tutte le altre dita dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi di cui al paragrafo 1.~~

↓ nuovo

⇒ Consiglio

1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento **⇒ dei dati biometrici** **☞ [...]** **☞** di cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a sei anni che siano trovati in condizione di soggiorno irregolare nel suo territorio.
2. Lo Stato membro interessato trasmette al sistema centrale quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore dalla data del fermo, i seguenti dati relativi ai cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1:
 - a) dati relativi alle impronte digitali;
 - b) immagine del volto;
 - c) cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e "alias", che possono essere registrati a parte;
 - d) cittadinanza o cittadinanze;
 - e) luogo e data di nascita;
 - f) Stato membro d'origine, luogo e data del fermo;
 - g) sesso;

- h) tipo e numero, codice a tre lettere del paese di rilascio e ➡ data di scadenza ⬅ ➡ [...] ⬅ del documento di identità o di viaggio;
- i) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;
- j) data di rilevamento ➡ dei dati biometrici ⬅ ➡ [...] ⬅ ;
- k) data della trasmissione dei dati al sistema centrale;
- l) identificativo utente dell'operatore;
- m) nei casi di cui al paragrafo 6, la data in cui l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri o ne è stato allontanato.

↓ 603/2013 (adattato)

⇒ nuovo

➡ Consiglio

3. I dati relativi alle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi di cui al paragrafo 1 sono trasmessi al sistema centrale ~~esclusivamente ai fini del confronto~~ ➡ e confrontati ⬅ con i dati ➡ biometrici ⬅ ➡ [...] ⬅ ~~dei richiedenti protezione internazionale~~ ☒ delle persone ➡ i cui dati biometrici sono stati rilevati ⬅ ➡ [...] ⬅ ai fini dell'articolo ~~109~~, paragrafo 1, dell'articolo ~~1314~~, paragrafo 1, e dell'articolo ~~1417~~, paragrafo 1, ☒ trasmessi da altri Stati membri e già registrati nel sistema centrale.

~~I dati relativi alle impronte digitali di detti cittadini di paesi terzi o apolidi non sono registrati nel sistema centrale né sono confrontati con i dati trasmessi al sistema centrale ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2.~~

↓ nuovo

⇒ Consiglio

4. L'inosservanza del termine di 72 ore di cui al paragrafo 2 del presente articolo non dispensa gli Stati membri dal rilevare e trasmettere i dati biometrici al sistema centrale. Quando lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 26, lo Stato membro d'origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali delle persone fermate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal buon esito del rilevamento.
5. In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare i dati biometrici della persona fermata a causa di provvedimenti che ne tutelano la salute o per motivi di salute pubblica, lo Stato membro interessato rileva e invia detti dati biometrici quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui tali motivi di salute sono venuti meno.⁵¹
- Nel caso di gravi problemi tecnici gli Stati membri possono prorogare di ulteriori 48 ore al massimo il termine di 72 ore di cui al paragrafo 1, al fine di attuare i piani di continuità nazionali.
6. Non appena si assicura che l'interessato, i cui dati sono stati registrati nell'Eurodac in conformità del paragrafo 1, ha lasciato il territorio degli Stati membri per effetto di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento, lo Stato membro d'origine aggiorna i dati registrati in conformità del paragrafo 2 relativi all'interessato, aggiungendo la data di allontanamento o la data in cui questi ha lasciato il territorio.

⁵¹ CZ: concern regarding the practical application of this obligation, in particular with regard to persons who cannot be detained.

↓ 603/2013 (adattato)

⇒ nuovo

↻ Consiglio

~~4. Una volta trasmessi i risultati del confronto dei dati relativi alle impronte digitali allo Stato membro d'origine, la registrazione della ricerca è conservata dal sistema centrale esclusivamente ai fini di cui all'articolo 28. Gli Stati membri o il sistema centrale non possono conservare alcuna altra registrazione della ricerca per fini diversi.~~

~~5. Ai fini del confronto dei dati relativi alle impronte digitali trasmessi a norma del presente articolo con i dati relativi alle impronte digitali dei richiedenti protezione internazionale trasmessi da altri Stati membri e già registrati presso il sistema centrale, si applicano le procedure di cui all'articolo 9, paragrafi 3 e 5, e all'articolo 25, paragrafo 4.~~

CAPO V

⌘ PROCEDURA DI CONFRONTO DEI DATI DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DEI CITTADINI DI PAESI TERZI FERMATI IN RELAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO IRREGOLARE DI UNA FRONTIERA ESTERNA O SOGGIORNANTI IRREGOLARMENTE NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO ⌘

Articolo 15

☒ Confronto ~~dei dati biometrici~~ ~~...~~

- ~~13.~~ I dati ~~biometrici~~ ~~...~~ ~~di cui all'articolo 11, lettera a)~~, trasmessi da qualsiasi Stato membro, a eccezione dei dati trasmessi a norma dell'articolo ~~1149~~, lettera ~~a~~ b) ~~⇒ e c)~~, ~~⇐~~, sono automaticamente confrontati con i dati ~~biometrici~~ ~~...~~ ~~...~~ trasmessi da altri Stati membri e già registrati nel sistema centrale ☒ a norma dell'articolo ~~109~~, paragrafo 1, dell'articolo ~~1344~~, paragrafo 1 e dell'articolo ~~1447~~, paragrafo 1 ☒.
- ~~24.~~ Il sistema centrale provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il confronto di cui al paragrafo ~~13~~ ☒ del presente articolo ☒ venga effettuato con i dati ~~biometrici~~ ~~...~~ ~~...~~ trasmessi precedentemente dallo stesso Stato membro, oltre che con i dati ~~biometrici~~ ~~...~~ ~~...~~ trasmessi dagli altri Stati membri.
- ~~35.~~ Il sistema centrale trasmette automaticamente il riscontro positivo⁵²~~la risposta pertinente~~ o il risultato negativo del confronto allo Stato membro d'origine ~~⇒ in applicazione delle procedure stabilite nell'articolo 26, paragrafo 4 ⇐~~. In caso di riscontro positivo~~risposta pertinente~~ vengono trasmessi, per tutte le serie di dati corrispondenti al riscontro positivo~~alla risposta pertinente~~, i dati di cui ~~all'articolo 11, lettere da a) a k)~~ ~~⇒ all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, ⇐~~, insieme al contrassegno di cui ~~all'articolo 1948, paragrafo 1 ⇒ e 4 ⇐~~, se applicabile. ~~⇒ In caso di risultato negativo, i dati di cui all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, non sono trasmessi. ⇐~~

⁵² DE, IT: replace 'hit' by 'candidate'. COM explained that the concept of 'hits' has been used since the first Eurodac Regulation. 'Search result' could be used instead.

↓ nuovo

⇒ Consiglio

4. Quando uno Stato membro riceve dall'Eurodac ⇒ [...] ⇐ un riscontro positivo che può aiutarlo ad ottemperare ai propri obblighi a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), tale prova prevale su qualsiasi altro riscontro positivo ricevuto.
-

↓ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo 16

Confronto dei dati relativi all'immagine del volto⁵³

1. Quando lo stato dei polpastrelli non consente un rilevamento delle impronte digitali di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 26, ⇒ [...] ⇐ lo Stato membro ⇒ procede ⇐ ⇒ [...] ⇐ ad un raffronto dei dati relativi all'immagine del volto.
2. I dati relativi all'immagine del volto e i dati relativi al sesso dell'interessato possono essere confrontati automaticamente con i dati relativi all'immagine del volto e i dati personali relativi al sesso dell'interessato trasmessi da altri Stati membri e già conservati nel sistema centrale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 14, paragrafo 1, ad eccezione dei dati trasmessi a norma dell'articolo 11, lettere b) e c).⁵⁴

⁵³ **AT, CY, CZ, HU, PL, SE:** concerns on the accuracy of the facial image comparison, the technical standards for the facial image and the associated costs for MS after adding the facial recognition software. **CY, EE, FR:** taking and comparing facial images alone, even as a last resort, should not be included as an option. Both comparisons should be done at the same time. **CZ:** entry into force of this provision could be postponed until the study by eu-LISA is completed. **COM** responded that the technical study to be conducted by eu-LISA will look at all these aspects.

⁵⁴ **SE:** possibility to make comparison of data relating to the sex of the data-subject should be deleted. **COM** replied that gender was chosen because it seems to be the most verifiable data to carry out the search, next to other biographic data, which is less verifiable.

3. Il sistema centrale provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il confronto di cui al paragrafo 1 del presente articolo venga effettuato con i dati relativi all'immagine del volto trasmessi precedentemente dallo stesso Stato membro, oltre che con i dati relativi all'immagine del volto trasmessi da altri Stati membri.
4. Il sistema centrale trasmette automaticamente il riscontro positivo o il risultato negativo del confronto allo Stato membro d'origine in applicazione delle procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 5 [...] . In caso di riscontro positivo vengono trasmessi, per tutte le serie di dati corrispondenti al riscontro positivo, i dati di cui all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, insieme al contrassegno di cui all'articolo 19 [...] , paragrafi 1 e 4, se applicabile. Se si riceve un risultato negativo, i dati di cui all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, non sono trasmessi.
5. Quando uno Stato membro riceve dall'Eurodac [...] un riscontro positivo che può aiutarlo ad ottemperare ai propri obblighi a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), tale prova prevale su qualsiasi altro riscontro positivo ricevuto.

↓ 603/2013 (adattato)

☉ Consiglio

CAPO VI

~~BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE~~ ☒ CONSERVAZIONE, CANCELLAZIONE ANTICIPATA E CONTRASSEGNO DEI DATI ☒

Articolo 17

Conservazione dei dati

1. ☒ Per le finalità di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ☒ cGiacuna serie di dati ☒ relativa a un richiedente protezione internazionale, ☒ di cui all'articolo 12, è conservata presso il sistema centrale per dieci anni a decorrere dalla data alla quale ☉ **i dati biometrici** ☉ [...] ☉ sono stati ☉ **i** ☉ [...] ☉ rilevati ☉ **i** ☉ [...] ☉ .

↓ nuovo

⇒ Consiglio

2. Per le finalità indicate nell'articolo 13, paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide, indicata nell'articolo 13, paragrafo 2, è conservata presso il sistema centrale per cinque anni a decorrere dalla data alla quale **⇒ i dati biometrici** **⇒ [...]** sono stati **⇒ i** **⇒ [...]** rilevati **⇒ i** **⇒ [...]** .

3. Per le finalità indicate nell'articolo 14, paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide, indicata nell'articolo 14, paragrafo 2, è conservata presso il sistema centrale per cinque anni a decorrere dalla data alla quale **⇒ i dati biometrici** **⇒ [...]** sono stati **⇒ i** **⇒ [...]** rilevati **⇒ i** **⇒ [...]** .

↓ 603/2013 (adattato)

⇒ nuovo

4. Decorso il termine ☒ i periodi di conservazione dei dati ☒ di cui al paragrafo ☒ da ☒ 1 ☒ a 3 ☒ del presente articolo ☒ , i dati ☒ dell'interessato ☒ sono cancellati automaticamente dal sistema centrale.

Articolo 18~~13~~

Cancellazione anticipata dei dati

1. I dati riguardanti le persone che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro prima della scadenza del periodo di cui all'articolo ~~17~~12~~~~, paragrafo 1, ☒ 2 o 3, ☒ sono cancellati dal sistema centrale, a norma dell'articolo ~~28~~27~~~~, paragrafo 4, non appena lo Stato membro d'origine viene a conoscenza che gli interessati hanno acquisito tale cittadinanza.

2. Il sistema centrale informa, quanto prima e in ogni caso entro un periodo non superiore a 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine della cancellazione, a cura di un altro Stato membro d'origine, dei dati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo che hanno generato un~~a~~ riscontro positivo~~risposta pertinente~~ con i dati da quelli trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 109, paragrafo 1, ~~e~~ all'articolo 1344, paragrafo 1 ~~⇒~~, o all'articolo 14, paragrafo 1 ~~⇐~~ .

Articolo 1948

Contrassegno dei dati⁵⁵

1. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), lo Stato membro d'origine che ha concesso protezione internazionale a un richiedente protezione internazionale i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale conformemente all'articolo 1244 contrassegna ~~a fini di contrasto~~ i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti ~~da eu-LISA~~ ~~dall'agenzia~~. Il contrassegno è conservato nel sistema centrale ai sensi dell'articolo ~~12~~ 17, paragrafo 1, ai fini della trasmissione di cui all'articolo ~~9, paragrafo 5~~ ⇒ 15 ⇐ . Il sistema centrale informa ⇒ quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore, ⇐ tutti gli Stati membri d'origine del contrassegno apposto da un altro Stato membro d'origine ai dati che hanno generato un~~a~~ riscontro positivo~~risposta pertinente~~ con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 109, paragrafo 1, ~~e~~ all'articolo 1344, paragrafo 1 ~~⇒~~ o all'articolo 14, paragrafo 1 ~~⇐~~ . Detti Stati membri d'origine contrassegnano a loro volta le serie di dati corrispondenti.
2. I dati dei beneficiari di protezione internazionale conservati nel sistema centrale e contrassegnati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sono resi disponibili per il confronto a fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c)2, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data in cui all'interessato è stata concessa la protezione internazionale.⁵⁶

⁵⁵ DE: scrutiny reservation

⁵⁶ AT, DE, FR: data should be available for comparison longer than three years for law enforcement purposes. CY: the period of three years is sufficient.

In caso di ~~riscontro positivo~~~~risposta pertinente~~, il sistema centrale trasmette i dati di cui all'articolo ~~12~~~~11~~, lettere da ~~a) a k)~~ ⇒ b) a s) ⇐ , per tutte le serie di dati corrispondenti al riscontro positivo~~alla risposta pertinente~~. Il sistema centrale non trasmette il contrassegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Al termine del periodo di tre anni, il sistema centrale blocca automaticamente la trasmissione di tali dati nel caso di richieste di confronto presentate a fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) ~~2~~; i dati restano invece disponibili per il confronto ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), fino al momento della loro cancellazione. I dati bloccati non sono trasmessi e, in caso di riscontro positivo~~risposta pertinente~~, il sistema centrale comunica allo Stato membro richiedente un risultato negativo.

3. Lo Stato membro d'origine rimuove il contrassegno precedentemente apposto ai dati di un cittadino di ~~un~~ paese terzo o di un apolide oppure sblocca i dati precedentemente bloccati conformemente ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo se lo status dell'interessato è revocato o è cessato, oppure se ne viene rifiutato il rinnovo ai sensi degli articoli [14 o 19 della direttiva 2011/95/UE].

↓ nuovo

4. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro d'origine che ha concesso un titolo di soggiorno a un cittadino di paese terzo o apolide in condizione di soggiorno irregolare i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, contrassegna i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti da eu-LISA. Il contrassegno è conservato nel sistema centrale ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3, ai fini della trasmissione di cui agli articoli 15 e 16. Il sistema centrale informa quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine del contrassegno apposto da un altro Stato membro d'origine ai dati che hanno generato un riscontro positivo con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 13, paragrafo 1, o all'articolo 14, paragrafo 1. Detti Stati membri d'origine contrassegnano a loro volta le serie di dati corrispondenti.⁵⁷

⁵⁷ **BE:** concerns with marking of persons staying illegally who received residence permits, especially if they were not fingerprinted.
RO: queried whether the provision will entail technical modification of national systems, and what would be the costs.

5. I dati dei cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare conservati nel sistema centrale e contrassegnati ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo sono resi disponibili per il confronto a fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), fino alla loro cancellazione automatica dal sistema centrale in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4.⁵⁸

↓ 603/2013 (adattato)

⇒ nuovo

↻ Consiglio

CAPO VII~~IV~~

PROCEDURA PER IL CONFRONTO E LA TRASMISSIONE DEI DATI A FINI DI CONTRASTO⁵⁹

⁵⁸ **HU**: does not agree with the part of proposal which states that data for persons who left the territory of EU will no longer be deleted (Art. 19(5), Art 17(4)), in relation with Art. 19 of the Dublin III Regulation (cessation of responsibilities: „An application lodged after an effective removal has taken place shall be regarded as a new application giving rise to a new procedure for determining the Member State responsible”) which Hungary opposes.

⁵⁹ **AT, DE**: scrutiny reservation on Chapter VII

Articolo ~~20~~¹⁹

Procedura per il confronto dei dati ➡ biometrici ⬅ ➡ [...] ⬅ con i dati Eurodac⁶⁰

1. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo ~~1~~, lettera c)², le autorità designate di cui agli articoli ~~6~~⁵, paragrafo 1, e ~~8~~⁷, paragrafo 2, possono presentare all'autorità di verifica una richiesta motivata in formato elettronico ai sensi dell'articolo ~~21~~²⁰, paragrafo 1⁶¹, unitamente al numero di riferimento da loro utilizzato, affinché siano trasmessi al sistema centrale, a fini di confronto, dati ➡ biometrici ⬅ ➡ [...] ⬅ attraverso il punto di accesso nazionale. Ricevuta tale richiesta, l'autorità di verifica controlla se ricorrono tutte le condizioni per richiedere un confronto di cui all'articolo ~~21~~²⁰ o all'articolo ~~22~~²¹, a seconda dei casi.
2. Se ricorrono tutte le condizioni per richiedere un confronto di cui all'articolo ~~21~~²⁰ o all'articolo ~~22~~²¹, l'autorità di verifica trasmette la richiesta al punto di accesso nazionale che la trasmette, ai sensi ➡ degli articoli 15 e 16 ⬅ ~~dell'articolo 9, paragrafi 3 e 5~~, al sistema centrale per il confronto con i dati ➡ biometrici ⬅ ➡ [...] ⬅ trasmessi al sistema centrale a norma all'articolo ~~10~~⁹, paragrafo 1, ~~e~~ all'articolo ~~13~~¹⁴, paragrafo 1 ➡, e all'articolo 14, paragrafo 1 ⬅ .

⁶⁰ **AT, CY, CZ, DE, ES, IT, LT, SK** (also on Articles 21 and 22): access for law enforcement to Eurodac should be made easier and broader to include other criminal offences. **CY**: access should be allowed without the preconditions stated in article 21. We would also support access when it comes to crimes which are punishable by custodial sentence or a detention order for a period less than three years (article 1 par. 1c and article 3 par. 1m). **ES**: Access of law enforcement to Eurodac should follow the lines set by the VIS (Council Decision 2008/633/JHA) **LT**: involvement of the verifying authorities could be restricted. Law enforcement experts to be involved in the debate. **COM** pointed to recital 14 on interoperability of information systems for borders and security and for law enforcement access.

⁶¹ **SE**: add "and Article 21"

↓ nuovo

3. Un confronto tra un'immagine del volto e altri dati relativi ad immagini del volto conservati nel sistema centrale ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), può essere effettuato a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, qualora tali dati siano disponibili al momento in cui viene fatta una richiesta elettronica motivata ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1.
-

↓ 603/2013 (adattato)

⇒ nuovo

☉ Consiglio

43. In casi eccezionali di urgenza ove sia necessario per prevenire un pericolo imminente associato a reati di terrorismo o ad altri reati gravi, l'autorità di verifica può trasmettere al punto di accesso nazionale i dati ☉ **biometrici** ☉ ☉ [...] ☉ per un confronto immediato appena ricevuta la richiesta da un'autorità designata e verificare solo a posteriori se siano rispettate tutte le condizioni per richiedere un confronto di cui all'articolo ~~21~~²⁰ o all'articolo ~~22~~²¹, compresa l'effettiva sussistenza di un caso eccezionale di urgenza. La verifica a posteriori ha luogo senza indebiti ritardi previo trattamento della richiesta.
54. Se con una verifica a posteriori si accerta che l'accesso ai dati Eurodac non era giustificato, tutte le autorità che hanno avuto accesso a tali dati cancellano le informazioni comunicate dall'Eurodac e ne informano l'autorità di verifica.

Articolo 21~~20~~

Condizioni per l'accesso delle autorità designate all'Eurodac⁶²

1. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c)², le autorità designate possono presentare una richiesta motivata in formato elettronico per il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con i dati conservati nel sistema centrale nei limiti delle loro competenze, soltanto se il confronto con le seguenti banche dati non ha consentito di stabilire l'identità dell'interessato:
 - le banche nazionali dei dati dattiloscopici;
 - i sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI, qualora il confronto sia tecnicamente disponibile, a meno che non sussistano fondati motivi per ritenere che un confronto con tali sistemi non consentirebbe di stabilire l'identità dell'interessato. Tali fondati motivi sono inclusi nella richiesta motivata di confronto con i dati Eurodac presentata in formato elettronico dall'autorità designata all'autorità di verifica; e
 - il sistema di informazione visti, purché siano soddisfatte le condizioni per il confronto previste dalla decisione 2008/633/GAI;

e se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni nel loro insieme:

⁶² **SE**: search in Eurodac should be possible even if there is no corresponding system at national level to carry out the facial recognition search. **CY**: access should be allowed without the preconditions stated in article 21. It would also support access when it comes to crimes which are punishable by custodial sentence or a detention order for a period less than three years (article 1(1)(c) and article 3(1)(m)). **EE**: scrutiny reservation. Data should be made readily accessible to security authorities. Not in favour of the current approach whereby the data can be used only in very limited cases and circumstances. **ES**: access to Eurodac according to article 1(1)(c) should be allowed not only through searches with biometrics, but also with alphanumeric data. The reason is that police investigators quite often don't have access to the persons they are investigating (suspected criminals or victims), as happens, for example, with victims of trafficking or persons subject to smuggling whose documents are found in possession of the traffickers/smugglers. It must be noted that for the VIS and the future EES, searches with biometric and also alphanumeric data are foreseen for the purpose of prevention, detection or investigation of terrorist offences or of other serious criminal offences.

- a) il confronto è necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, vale a dire esiste un interesse prevalente di sicurezza pubblica tale da rendere proporzionata l'interrogazione della banca dati;⁶³
- b) il confronto è necessario in un caso specifico (vale a dire non si eseguono confronti sistematici); e⁶⁴
- c) esistono fondati motivi per ritenere che il confronto contribuisca in misura sostanziale alla prevenzione, all'accertamento~~individuazione~~ o all'indagine~~sua~~~~investigazione di~~ uno dei reati in questione. Tali fondati motivi ricorrono in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o di un altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento.

2. Le richieste di confronto con i dati Eurodac sono limitate alla ricerca dei dati **biometrici** **[...]** .

Articolo 22~~21~~

Condizioni per l'accesso di Europol all'Eurodac

1. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c)~~2~~, l'autorità designata da Europol può presentare una richiesta motivata in formato elettronico per il confronto dei dati **biometrici** **[...]** con i dati conservati nel sistema centrale nei limiti del mandato di Europol ove ciò sia necessario per l'adempimento delle funzioni di Europol, soltanto se il confronto con i dati **biometrici** **[...]** conservati nei sistemi di trattamento delle informazioni tecnicamente e giuridicamente accessibili da Europol non ha consentito di stabilire l'identità dell'interessato, e se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni nel loro insieme:

⁶³ **AT, CZ:** searches should be possible also for other crimes than serious criminal offences.

⁶⁴ **AT:** reference to missing minors should be added.

- a) il confronto è necessario per sostenere e rafforzare l'azione degli Stati membri in materia di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi che sono di competenza di Europol, ossia esiste un interesse prevalente di sicurezza pubblica tale da rendere proporzionata la ricerca della banca dati;
- b) il confronto è necessario in un caso specifico (vale a dire non si eseguono confronti sistematici); e
- c) esistono fondati motivi per ritenere che il confronto contribuisca in misura sostanziale alla prevenzione, all'accertamento individuazione o all'indagine investigazione su di uno dei reati in questione. Tali fondati motivi ricorrono in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o di un altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento.

2. Le richieste di confronto con i dati Eurodac sono limitate al confronto dei dati **biometrici** [...].
3. Il trattamento delle informazioni ottenute da Europol mediante il confronto con i dati Eurodac è soggetto all'autorizzazione dello Stato membro d'origine. Tale autorizzazione è ottenuta attraverso l'unità nazionale Europol dello Stato membro.

Articolo 23~~22~~

Comunicazione tra le autorità designate, le autorità di verifica e i punti di accesso nazionali

1. Fatto salvo l'articolo ~~27~~²⁶, tutte le comunicazioni tra le autorità designate, le autorità di verifica e i punti di accesso nazionali sono sicure e avvengono per via elettronica.
2. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c)², **i dati biometrici** [...] vengono digitalizzati **i** [...] dagli Stati membri e trasmessi **i** [...] nel formato dei dati ~~indicate~~ stabilito ~~da~~ dal documento comune sul controllo delle interfacce ~~nell'allegato I~~, in modo che i dati possano essere confrontati dal sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali **e dell'immagine del volto**.

CAPO VIII

TRATTAMENTO, PROTEZIONE DEI DATI E RESPONSABILITÀ

Articolo 24

Responsabilità in materia di trattamento dei dati

1. Lo Stato membro d'origine è tenuto a garantire:
 - a) la liceità del rilevamento **dei dati biometrici e degli altri dati di cui all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2** **[...]** ;
 - b) la liceità della trasmissione al sistema centrale dei dati **biometrici** **[...]** e degli altri dati di cui all'articolo ~~12~~, all'articolo ~~13~~, paragrafo 2, e all'articolo ~~14~~, paragrafo 2;
 - c) l'esattezza e l'attualità dei dati al momento della trasmissione al sistema centrale;
 - d) ferma restando la responsabilità ~~di eu-LISA~~ dell'agenzia, la liceità della registrazione, della conservazione, della rettifica e della cancellazione dei dati nel sistema centrale;
 - e) la liceità del trattamento dei risultati del confronto dei dati **biometrici** **[...]** trasmessi dal sistema centrale.
2. A norma dell'articolo ~~36~~, lo Stato membro d'origine garantisce la sicurezza dei dati di cui al paragrafo 1 prima e durante la trasmissione al sistema centrale, nonché la sicurezza dei dati che esso riceve da quest'ultimo.
3. Lo Stato membro d'origine è responsabile dell'identificazione definitiva dei dati ai sensi dell'articolo ~~26~~, paragrafo 4.

4. ~~L'agenzia~~ ☒ eu-LISA ☒ provvede affinché il sistema centrale operi ai sensi delle disposizioni del presente regolamento. In particolare, ~~L'agenzia~~ ☒ eu-LISA ☒ :
- a) adotta le misure necessarie affinché le persone che lavorano con il sistema centrale non trattino i dati ivi registrati per scopi diversi da quelli dell'Eurodac, quali definiti all'articolo 1;
 - b) adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza del sistema centrale a norma dell'articolo ~~36~~³⁴;
 - c) fatte salve le competenze del garante europeo della protezione dei dati, garantisce che solo le persone autorizzate a lavorare con il sistema centrale abbiano accesso ai dati ivi registrati.

~~L'agenzia~~ ☒ eu-LISA ☒ comunica al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché al garante europeo della protezione dei dati, le misure adottate ai sensi del primo comma.

Articolo ~~25~~²⁴

Trasmissione

1. ~~I dati biometrici e gli altri dati personali~~ ☒ [...] ☒ vengono digitalizzati ☒ i ☒
☒ [...] ☒ e trasmessi ☒ i ☒ ☒ [...] ☒ nel formato dei dati ☒ stabilito ☒ dal
documento comune sul controllo delle interfacce ☒ ~~di cui all'allegato I~~. Se necessario al
funzionamento efficace del sistema centrale, ~~L'agenzia~~ ☒ eu-LISA ☒ definisce i requisiti
tecnici per la trasmissione del formato dei dati da parte degli Stati membri al sistema
centrale e viceversa. ~~L'agenzia~~ ☒ eu-LISA ☒ assicura che i dati ☒ biometrici ☒
☒ [...] ☒ trasmessi dagli Stati membri possano essere confrontati dal sistema
informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali ☒ e dell'immagine del
volto ☒.

2. Gli Stati membri trasmettono i dati di cui all'articolo ~~1244~~, all'articolo ~~1344~~, paragrafo 2, e all'articolo ~~1447~~, paragrafo 2, per via elettronica. I dati di cui all'articolo ~~1244~~ e all'articolo ~~1344~~, paragrafo 2 ~~⇒~~, e all'articolo 14, paragrafo 2 ~~⇐~~, sono automaticamente registrati nel sistema centrale. Se necessario al funzionamento efficace del sistema centrale, l'agenzia ~~☒~~ eu-LISA ~~☒~~ definisce i requisiti tecnici per assicurare che i dati possano essere adeguatamente trasmessi per via elettronica dagli Stati membri al sistema centrale e viceversa.
3. Il numero di riferimento di cui all'articolo ~~12~~, lettera i) ~~11~~, lettera d), all'articolo ~~13~~, paragrafo 2, lettera i) ~~14~~, paragrafo 2, lettera d), all'articolo ~~1447~~, paragrafo ~~4~~ ~~⇒~~ 2, lettera i) ~~⇐~~, e all'articolo ~~2049~~, paragrafo 1, rende possibile l'attribuzione univoca dei dati a una persona e allo Stato membro che trasmette i dati. Esso inoltre rende possibile asserire se tali dati si riferiscono a una persona di cui agli articoli ~~109~~, paragrafo 1, ~~1344~~, paragrafo 1, o ~~1447~~, paragrafo 1.
4. Il numero di riferimento inizia con la lettera o le lettere di identificazione che contraddistinguono lo Stato membro che ha trasmesso i dati, ~~conformemente alla norma di cui all'allegato I~~. La lettera o le lettere di identificazione sono seguite dal codice che identifica la categoria di persone o di richieste. I dati relativi alle persone di cui all'articolo ~~109~~, paragrafo 1, sono contrassegnati da "1", quelli relativi alle persone di cui all'articolo ~~1344~~, paragrafo 1, da "2", quelli relativi alle persone di cui all'articolo ~~1447~~, paragrafo 1, da "3", quelli relativi alle richieste di cui all'articolo ~~2120~~ da "4", quelli relativi alle richieste di cui all'articolo ~~2221~~ da "5" e quelli relativi alle richieste di cui all'articolo ~~3029~~ da "9".
5. ~~L'agenzia~~ ~~☒~~ eu-LISA ~~☒~~ definisce le procedure tecniche necessarie affinché gli Stati membri assicurino il ricevimento di dati univoci da parte del sistema centrale.
6. Il sistema centrale conferma il più rapidamente possibile il ricevimento dei dati trasmessi. A tal fine ~~L'agenzia~~ ~~☒~~ eu-LISA ~~☒~~ definisce i requisiti tecnici necessari ad assicurare che agli Stati membri sia fornita, se richiesta, la ricevuta di conferma.

Articolo 26~~25~~

Effettuazione dei confronti e trasmissione dei risultati

1. Gli Stati membri assicurano la trasmissione di dati ~~☞~~ **biometrici** ~~☞~~ [...] ~~☞~~ di qualità adeguata al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali ~~⇒~~ e dell'immagine del volto ~~⇐~~. ~~L'agenzia~~ ~~☞~~ eu-LISA ~~☞~~ definisce la qualità adeguata dei dati ~~☞~~ **biometrici** ~~☞~~ [...] ~~☞~~ trasmessi, se necessario ad assicurare che i risultati del confronto effettuato dal sistema centrale raggiungano un livello molto elevato di accuratezza. Il sistema centrale verifica, non appena possibile, la qualità dei dati ~~☞~~ **biometrici** ~~☞~~ [...] ~~☞~~ trasmessi. Qualora essi non siano idonei al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali ~~⇒~~ e dell'immagine del volto ~~⇐~~, il sistema centrale informa lo Stato membro interessato. Detto Stato membro trasmette dati ~~☞~~ **biometrici** ~~☞~~ [...] ~~☞~~ qualitativamente adeguati usando lo stesso numero di riferimento dei precedenti dati.⁶⁵
2. Il sistema centrale effettua i confronti seguendo l'ordine di arrivo delle richieste. Ogni richiesta è esaminata entro 24 ore. Uno Stato membro può chiedere che, per motivi di diritto interno, i confronti ritenuti particolarmente urgenti siano effettuati entro un'ora. Qualora questi tempi non possano essere rispettati a causa di circostanze che esulano dalla responsabilità ~~dell'agenzia~~ ~~☞~~ di eu-LISA ~~☞~~, il sistema centrale esamina la richiesta in via prioritaria non appena dette circostanze sono venute meno. In tali casi, se necessario ad assicurare il funzionamento efficace del sistema centrale, ~~L'agenzia~~ ~~☞~~ eu-LISA ~~☞~~ definisce i criteri per assicurare che le richieste siano esaminate in via prioritaria.⁶⁶

⁶⁵ **CY, DE, PL:** Member States should be involved in defining the standards of comparison and quality levels.

⁶⁶ **CY, DE:** comparisons should be done on the basis of a service-level agreement between eu-LISA and Member States.

3. ~~L'agenzia~~ ☒ eu-LISA ☒, se necessario ad assicurare il funzionamento efficace del sistema centrale, definisce le procedure operative per l'elaborazione dei dati ricevuti e per la trasmissione del risultato del confronto.
4. Il risultato del confronto ☒ dei dati relativi alle impronte digitali eseguito conformemente all'articolo 15 ☒ è immediatamente controllato nello Stato membro ricevente da un esperto in dattiloscopia, quale definito ai sensi delle disposizioni nazionali, avente una formazione specifica per quanto concerne i tipi di confronti di impronte digitali di cui al presente regolamento. ➔ **Qualora il sistema centrale rimandi un riscontro positivo sulla base dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto, gli Stati membri possono se necessario controllare e verificare il risultato dell'immagine del volto.** ☺ Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento, l'identificazione definitiva è effettuata dallo Stato membro d'origine in collaborazione con gli altri Stati membri interessati, ~~a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 604/2013.~~⁶⁷

↓ nuovo

☺ Consiglio

5. Il risultato del confronto dei dati relativi all'immagine del volto eseguito conformemente all'articolo ➔ **15, qualora si riceva solo un riscontro positivo su un'immagine del volto, e all'articolo** ☺ 16 ➔ **, ☺** è immediatamente controllato e verificato nello Stato membro ricevente. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento, l'identificazione definitiva è effettuata dallo Stato membro d'origine in collaborazione con gli altri Stati membri interessati.⁶⁸

⁶⁷ DE: receiving Member State should give a final agreement on the final identification of data. DE, FR: what if there are doubts?

⁶⁸ CY, CZ, ES, HU, NL, PL, SE, SE, : verification of facial image comparison should be done by experts. BG, DE, MT: rules for verification should be defined at national level. AT: facial comparisons are never 100% accurate. EE: do not agree with the obligation to have experts (not enough experts), RO: verification can be done by existing staff. IE: finds it premature to include an obligation that facial image data comparison is done by experts in advance of the results of the study to be commissioned by the Commission/EU-LISA on facial recognition software CZ, PL, SK: rules for checking and verification of data should be more detailed.

➔ Consiglio

65. Se l'identificazione definitiva ai sensi de l'articolo 4 del regolamento UE 2018/1215 del Consiglio del 22 ottobre 2018 relativo al confronto dei dati biometrici inviati per il confronto, gli Stati membri cancellano immediatamente il risultato del confronto e comunicano questa circostanza ~~alla~~ Commissione e all'agenzia ☒ a eu-LISA ☒ quanto prima e in ogni caso entro tre giorni lavorativi ☒ trasmettendo il numero di riferimento dello Stato membro di origine e il numero di riferimento dello Stato membro che ha ricevuto il risultato ☒ ⁶⁹

Comunicazione tra gli Stati membri e il sistema centrale

I dati trasmessi dagli Stati membri al sistema centrale e viceversa utilizzano l'infrastruttura di comunicazione. L'agenzia ☒ eu-LISA ☒ , se necessario ad assicurare il funzionamento efficace del sistema centrale, definisce le procedure tecniche necessarie all'utilizzo dell'infrastruttura di comunicazione.

⁶⁹ **DE, IT:** in favour of automatic transmission of false positive hits to eu-LISA.

Articolo 28~~27~~

Accesso ai dati registrati nell'Eurodac e loro rettifica o cancellazione

1. Lo Stato membro d'origine ha accesso ai dati da esso trasmessi che sono registrati nel sistema centrale, ai sensi del presente regolamento.

Nessuno Stato membro può consultare i dati trasmessi da un altro Stato membro né può ricevere tali dati, ad eccezione di quelli risultanti dal confronto di cui ~~all'articolo 9, paragrafo 5~~ ⇒ agli articoli 15 e 16 ⇐.⁷⁰

2. Le autorità degli Stati membri che, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, hanno accesso ai dati registrati nel sistema centrale sono designate da ciascuno Stato membro ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b). Tale designazione indica la specifica unità competente a svolgere i compiti connessi all'applicazione del presente regolamento. Ogni Stato membro comunica senza indugio alla Commissione e ~~all'agenzia~~ ☒ a eu-LISA ☒ l'elenco di dette unità e le relative modifiche. ~~L'agenzia~~ ☒ eu-LISA ☒ pubblica l'elenco consolidato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Qualora l'elenco subisca modifiche, ~~L'agenzia~~ ☒ eu-LISA ☒ pubblica online una volta all'anno un elenco consolidato aggiornato.
3. Fatte salve le cancellazioni effettuate a norma dell'articolo ⇐ 18 ⇐ ~~12, paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 1~~, soltanto lo Stato membro d'origine ha il diritto di modificare i dati che ha trasmesso al sistema centrale, rettificandoli o integrandoli, ovvero cancellandoli.
4. Se uno Stato membro o ~~L'agenzia~~ ☒ eu-LISA ☒ è in possesso di indizi dai quali risulta che dati registrati nel sistema centrale sono di fatto inesatti, ne avvisa quanto prima lo Stato membro d'origine ⇐, fatta salva la comunicazione di una violazione dei dati personali conformemente all'articolo [33...] del regolamento (UE) ⇐ 2016/679 ⇐ ⇐ [...] ⇐ ⇐.

⁷⁰ **DE:** scrutiny reservation on the second subparagraph; in favour of deletion.

Se uno Stato membro è in possesso di indizi dai quali risulta che nel sistema centrale sono stati registrati dati in violazione del presente regolamento, ne avvisa quanto prima ~~L'agenzia~~ ☒ eu-LISA ☒ , la Commissione e lo Stato membro d'origine. Quest'ultimo controlla i dati in questione e, ove necessario, li modifica o cancella senza indugio.

5. ~~L'agenzia~~ ☒ eu-LISA ☒ non trasferisce né rende disponibili alle autorità di un paese terzo i dati registrati nel sistema centrale. Tale divieto non è applicabile ai trasferimenti dei suddetti dati verso i paesi terzi cui si applica il regolamento (UE) [.../...] ~~n. 604/2013~~.

Articolo 29~~28~~

Conservazione delle registrazioni

1. ~~L'agenzia~~ ☒ eu-LISA ☒ conserva le registrazioni di tutti i trattamenti dei dati avvenuti nel sistema centrale. Le registrazioni indicano lo scopo, la data e la durata dell'accesso, i dati trasmessi, i dati impiegati per l'interrogazione e il nome dell'unità che ha inserito o estratto i dati, nonché le persone responsabili.
2. Le registrazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere utilizzate esclusivamente per controllare, a fini di protezione dei dati, l'ammissibilità del trattamento dei dati, nonché per garantire la sicurezza dei dati ai sensi dell'articolo 34. Le registrazioni devono essere protette da adeguate misure contro l'accesso non autorizzato e sono cancellate un anno dopo la scadenza del periodo di conservazione di cui all'articolo ~~12, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafo 1~~ ☒ 17 ☒ , a meno che non siano necessarie per procedure di controllo già avviate.
3. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), ciascuno Stato membro adotta, in relazione al proprio sistema nazionale, le misure necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Ciascuno Stato membro conserva altresì le registrazioni del personale debitamente autorizzato ad inserire e ad estrarre i dati.

Articolo 30~~29~~

Diritti d'informazione dell'interessato

1. Lo Stato membro d'origine provvede a informare la persona di cui ~~all'articolo~~ agli articoli 109, paragrafo 1, ~~all'articolo 1314~~, paragrafo 1, o ~~all'articolo 1417~~, paragrafo 1, per iscritto e se necessario oralmente, in una lingua che la persona comprende o che ragionevolmente si suppone a lei comprensibile  e in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro .
- a) dell'identità del ~~titolare responsabile~~ del trattamento ai sensi dell'articolo  4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679  ~~2, lettera d)~~,  [...]  ~~95/46/CE~~ ed eventualmente del suo rappresentante  e gli estremi del responsabile della protezione dei dati .
- b) dello scopo per cui i suoi dati saranno trattati nell'Eurodac, compresa una descrizione delle finalità del regolamento (UE) [...] ~~n. 604/2013~~, conformemente all'articolo  ~~6~~  4 dello stesso, nonché una spiegazione, in forma intelligibile ~~e con un linguaggio semplice e chiaro~~, del fatto che è ammesso l'accesso degli Stati membri e di Europol all'Eurodac a fini di contrasto;
- c) dei destinatari  o delle categorie di destinatari  dei dati;
- d) riguardo alla persona di cui all'articolo 109, paragrafo 1, ~~e~~ all'articolo 1314, paragrafo 1 , o all'articolo 14, paragrafo 1 , dell'esistenza di un obbligo di rilevamento  dei suoi dati biometrici   [...] .
-
-  nuovo
- e) del periodo di conservazione dei dati conformemente all'articolo 17;

↓ 603/2013 (adattato)

⇒ nuovo

f) ☒ dell'esistenza ☒ del diritto di ☒ chiedere al titolare del trattamento l' ☒ accesso ai dati che la riguardano e del diritto di chiedere che i dati inesatti che la riguardano siano rettificati ☒ e che i dati personali incompleti siano completati ☒ o che i dati ☒ personali ☒ che la riguardano trattati illecitamente siano cancellati, nonché del diritto di ottenere informazioni sulle procedure da seguire per esercitare tali diritti, compresi gli estremi del titolare responsabile del trattamento e delle autorità ~~nazionali~~ di controllo di cui all'articolo 3230, paragrafo 1;;

↓ nuovo

⇒ Consiglio

g) del diritto di proporre ricorso dinanzi a un'autorità ☒ nazionale ☒ di controllo.

↓ 603/2013 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

2. Per quanto riguarda la persona di cui all'articolo 109, paragrafo 1, ☒ all'articolo 1314, paragrafo 1, ☒ e all'articolo 14, paragrafo 1, ☒ le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fornite all'atto del rilevamento ☒ dei suoi dati biometrici ☒ ☒ [...] ☒.

~~Per quanto riguarda la persona di cui all'articolo 17, paragrafo 1, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fornite al più tardi quando i dati che la concernono sono trasmessi al sistema centrale. Questo obbligo non sussiste nei casi in cui fornire dette informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato.~~

Se una persona soggetta all'articolo ~~109~~, paragrafo 1, all'articolo ~~1314~~, paragrafo 1, e all'articolo ~~1417~~, paragrafo 1, è un minore, gli Stati membri provvedono a comunicare le informazioni in modo consono alla sua età ➔ **mediante opuscoli e/o infografici e/o dimostrazioni concepiti in modo specifico per spiegarli la procedura di rilevamento dei dati biometrici** Ⓒ.

3. È redatto un opuscolo comune contenente quanto meno le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo ➔ 6, paragrafo 2 Ⓒ ~~4, paragrafo 1~~, del regolamento (UE) [.../...] ~~n. 604/2013~~, secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2, di detto regolamento.

L'opuscolo è scritto in modo chiaro e semplice, ➔ in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, e Ⓒ in una lingua che la persona interessata comprende ~~e che~~ o che ragionevolmente si suppone a lei comprensibile.

L'opuscolo è realizzato in modo da consentire agli Stati membri di completarlo con informazioni aggiuntive specifiche per ciascuno Stato membro. Tali informazioni specifiche includono quanto meno i diritti dell'interessato, la possibilità di ricevere ~~assistenza~~ ➔ informazioni Ⓒ da parte delle autorità nazionali di controllo nonché gli estremi dell'ufficio del ~~titolare responsabile~~ del trattamento ➔ , del responsabile della protezione dei dati Ⓒ e delle autorità nazionali di controllo.

Articolo 31

⊠ **Diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei dati personali** ⊠

14. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento ~~in ciascuno Stato membro gli interessati possono, secondo le leggi, i regolamenti e le procedure di tale Stato, esercitare i diritti di cui all'articolo 12 della direttiva 95/46/CE ➔ i~~ **diritti di accesso, rettifica e cancellazione dell'interessato sono esercitati in conformità del capo III del regolamento (UE) ➔ 2016/679 Ⓒ ➔ [...] Ⓒ e applicati come stabilito nel presente articolo Ⓒ .**

⊗ 2. Il diritto di accesso degli ~~⊗ Gli~~ interessati ⊗ in ciascuno Stato membro ~~⊗ hanno~~ include ~~⊗~~ il diritto di ottenere la comunicazione dei dati a essi relativi registrati nel sistema centrale e dello Stato membro che li ha trasmessi al sistema centrale, ~~ferme restando l'obbligo di fornire altre informazioni ai sensi dell'articolo 12, lettera a), della direttiva 95/46/CE.~~ L'accesso ai dati può essere autorizzato soltanto da uno Stato membro.

~~5. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in ciascuno Stato membro tutti gli interessati possono chiedere che i dati di fatto inesatti siano rettificati o che i dati registrati illecitamente siano cancellati. La rettifica e la cancellazione sono effettuate senza eccessivo indugio dallo Stato membro che ha trasmesso i dati, secondo le proprie leggi, regolamenti e procedure.~~

26. ~~Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1,~~ Se i diritti di rettifica e di cancellazione sono esercitati in uno Stato membro diverso da quello o da quelli che hanno trasmesso i dati, le autorità di detto Stato membro prendono contatto con le autorità dello Stato membro o degli Stati membri che hanno trasmesso i dati affinché questi verifichino l'esattezza dei dati, nonché la liceità della loro trasmissione e registrazione nel sistema centrale.

37. ~~Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1,~~ Qualora risulti che i dati registrati nel sistema centrale sono di fatto inesatti o vi sono stati registrati illecitamente, lo Stato membro che li ha trasmessi li rettifica o li cancella a norma dell'articolo ~~28~~27, paragrafo 3. Lo Stato membro conferma per iscritto agli interessati, ~~senza eccessivo indugio,~~ di aver adottato le opportune misure per ⊗ correggere, ~~⊗~~ rettificare ⇒ , completare, ⇐ e cancellare ⇒ o limitare il trattamento dei ⇐ i dati che li riguardano.

48. ~~Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1,~~ Ove contesti che i dati registrati nel sistema centrale sono di fatto inesatti o vi sono stati registrati illecitamente, lo Stato membro che li ha trasmessi indica per iscritto agli interessati, ~~senza eccessivo indugio,~~ i motivi per cui rifiuta di rettificare o cancellare i dati in questione.

Lo Stato membro fornisce agli interessati anche le informazioni relative alle azioni che possono avviare se non accettano le spiegazioni fornite. Queste comprendono le modalità per proporre ricorso o se del caso presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato membro, nonché l'assistenza finanziaria o di altro tipo disponibile secondo le leggi, i regolamenti e le procedure di tale Stato membro.

~~59.~~ Ogni richiesta ☒ di accesso, rettifica o cancellazione ☒ a norma dei paragrafi ~~14~~ e ~~25~~ ☒ del presente articolo ☒, contiene tutti i particolari necessari per l'identificazione dell'interessato, compresi **☞ i i dati biometrici ☞ [...] ☞**. Questi dati sono utilizzati unicamente ai fini dell'esercizio dei diritti ☒ dell'interessato ☒ di cui ai paragrafi ~~14~~ e ~~25~~ e sono cancellati subito dopo.⁷¹

~~610.~~ Le autorità competenti degli Stati membri collaborano attivamente fra ~~di~~ loro per rendere rapidamente effettivo l'esercizio dei diritti ☒ di rettifica e cancellazione ☒ ~~di cui ai paragrafi 5, 6 e 7~~ ☒ dell'interessato ☒.

~~711.~~ Se una persona chiede l'accesso alla comunicazione dei dati che la riguardano ~~in conformità del paragrafo 4~~, l'autorità competente conserva una registrazione della richiesta e delle modalità della sua presentazione sotto forma di documento scritto, che mette senza indugio a disposizione delle autorità nazionali di controllo.

~~12. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, in ciascuno Stato membro l'autorità nazionale di controllo assiste l'interessato, su sua richiesta, nell'esercizio dei suoi diritti, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE.~~

⁷¹ **RO:** concern that this provision is not in line with the principle of proportionality. The obligation of data subjects to have the fingerprints processed should be applied on a case-by-case basis.

~~813.~~ ~~Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, L'~~autorità nazionale di controllo dello Stato membro che ha trasmesso i dati e l'autorità nazionale di controllo dello Stato membro in cui l'interessato si trova gli ~~prestano assistenza e~~ ☒ forniscono ☒ , a richiesta, ~~consulenza nell'~~ ☒ informazioni sull' ☒ esercizio dei suoi diritti di ☐ chiedere al titolare del trattamento l'accesso, la ☐ rettifica ☐ , il completamento, ☐ e di ☐ la cancellazione ☐ o la limitazione del trattamento ☒ dei dati personali che lo riguardano ☒ . Le autorità ~~nazionali~~ di controllo dei due Stati cooperano ~~a tal fine~~ ☐ in conformità del capo VII del regolamento (UE) ☒ 2016/679 ☒ ☒ [...]☒ ☐ . ~~Le richieste di assistenza possono essere rivolte all'autorità nazionale di controllo dello Stato membro in cui l'interessato si trova, che le trasmette all'autorità dello Stato membro che ha trasmesso i dati.~~

~~14. In ciascuno Stato membro qualsiasi persona alla quale sia stato rifiutato il diritto di accesso di cui al paragrafo 4 può proporre ricorso o, se del caso, può presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato secondo le leggi, i regolamenti e le procedure di detto Stato.~~

~~15. Chiunque può, secondo le leggi, i regolamenti e le procedure dello Stato membro che ha trasmesso i dati, proporre ricorso o, se del caso, presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato in merito ai dati che lo riguardano e che sono registrati nel sistema centrale, al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi del paragrafo 5. Alle autorità nazionali di controllo è fatto obbligo di prestare assistenza e, a richiesta, consulenza all'interessato, ai sensi del paragrafo 13, per tutto l'iter processuale.~~

Articolo 32~~30~~

Vigilanza dell'autorità nazionale di controllo

1. ~~Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento~~ ~~C~~ ~~ciascuno Stato membro~~ dispone che l'autorità o le autorità ~~di controllo~~ ~~di ciascuno Stato membro~~ ~~di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2016/679~~ ~~di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2016/679~~ ~~controllino in modo indipendente, secondo il proprio diritto interno, che il trattamento dei dati a carattere personale da parte dello Stato membro in questione~~ ~~per le finalità stabilite nell'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b)~~ ~~, nonché la loro trasmissione al sistema centrale avvengano lecitamente e ai sensi del presente regolamento.~~
☑ nazionali ☐ nazionali di controllo ☑ di ciascuno Stato membro ☐ ☐ [...] ☐ 28, paragrafo 1, ☐ [...] ☐ 95/46/CE ☐ di cui all'articolo [☐ 51 ☐ ☐ [...] ☐ , paragrafo 1] del regolamento (UE) ☐ 2016/679 ☐ [2016/...] ☐ controllino in modo indipendente, secondo il proprio diritto interno, che il trattamento dei dati a carattere personale da parte dello Stato membro in questione ☑ per le finalità stabilite nell'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) ☐ , nonché la loro trasmissione al sistema centrale avvengano lecitamente e ai sensi del presente regolamento.
2. Ogni Stato membro garantisce che la rispettiva autorità nazionale di controllo possa avvalersi della consulenza di persone in possesso di adeguate conoscenze in materia di dati **☐ biometrici ☐ ☐ [...] ☐ .**

Articolo 33~~31~~

Vigilanza del garante europeo della protezione dei dati

1. Il garante europeo della protezione dei dati controlla che tutte le attività di trattamento dei dati personali relative all'Eurodac, in particolare da parte ☑ di eu-LISA ☐ ~~dell'agenzia~~, siano effettuate ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 e del presente regolamento.
2. Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno ogni tre anni sia svolto un controllo delle attività di trattamento dei dati personali effettuate ☑ da eu-LISA ☐ ~~dall'agenzia~~, conformemente alle norme di revisione contabile internazionali. Una relazione su tale controllo è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, ☑ a eu-LISA ☐ ~~all'agenzia~~ e alle autorità nazionali di controllo. ☑ A eu-LISA ☐ ~~All'agenzia~~ è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione della relazione.

Articolo 34~~32~~

Cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati

1. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, cooperano attivamente nell'ambito delle rispettive responsabilità e assicurano la vigilanza coordinata dell'Eurodac.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1~~33, paragrafo 2~~, ogni anno un organo indipendente svolga un controllo del trattamento dei dati personali a fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1~~2~~, lettera c), inclusa l'analisi di un campione di richieste motivate in formato elettronico.

Il controllo è accluso alla relazione annuale degli Stati membri di cui all'articolo 42, paragrafo 8~~40, paragrafo 7~~.

3. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, se necessario, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, si scambiano informazioni pertinenti, si assistono vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiano problemi inerenti all'esercizio di una vigilanza indipendente o all'esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati, se necessario.
4. Al fine di cui al paragrafo 3, le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono almeno due volte l'anno. I costi di tali riunioni e la gestione delle stesse sono a carico del garante europeo della protezione dei dati. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario. Ogni due anni è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e ~~all'agenzia~~ ☒ a eu-LISA ☒ una relazione congiunta sulle attività svolte.

Articolo 35~~33~~

Protezione dei dati personali a fini di contrasto

~~1. Ciascuno Stato membro provvede affinché le disposizioni adottate a norma del diritto nazionale in applicazione della decisione quadro 2008/977/GAI siano altresì applicabili al trattamento dei dati personali effettuato dalle proprie autorità nazionali a fini di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.~~

- ~~12.~~ ☒ La o ☒ ~~Le~~ autorità ~~nazionali~~ di controllo ☒ di ciascuno Stato membro di cui all'articolo ~~...~~ ☒ 41 ☒ , paragrafo 1, ~~...~~ ☒ della direttiva ~~...~~ ☒ (UE) 2016/680 ☒ ~~...~~ ☒ ~~designate a norma della decisione quadro 2008/977/GAI~~ controllano la liceità del trattamento dei dati personali effettuato ai sensi del presente regolamento dagli Stati membri ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo ~~12~~, lettera c), del presente regolamento, nonché la trasmissione di tali dati all'Eurodac e dall'Eurodac.
- ~~23.~~ Il trattamento dei dati personali da parte di Europol ai sensi del presente regolamento è effettuato conformemente alla decisione 2009/371/GAI ed è sottoposto al controllo di un garante della protezione dei dati esterno e indipendente. Al trattamento dei dati personali da parte di Europol a norma del presente regolamento si applicano pertanto gli articoli 30, 31 e 32 di detta decisione. Il garante della protezione dei dati esterno e indipendente assicura che i diritti della persona non siano violati.
- ~~34.~~ I dati personali ottenuti ai sensi del presente regolamento dall'Eurodac ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo ~~12~~, lettera c), sono trattati soltanto a fini di prevenzione, accertamento o indagine nel quadro del caso specifico in relazione al quale i dati sono stati richiesti da uno Stato membro o da Europol.

45. ☒ Fatti salvi gli articoli [23 e 24] della direttiva ➡ (UE) 2016/680 ⚬ ➡ [...] ⚬ , ☒ il sistema centrale, le autorità designate e di verifica ed Europol conservano la registrazione relativa alle ricerche onde permettere alle autorità nazionali di protezione dei dati e al garante europeo della protezione dei dati di verificare la conformità del trattamento dei dati alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati, in particolare al fine di conservare registrazioni che permettano di preparare le relazioni annuali di cui all'articolo 42, paragrafo 840, paragrafo 7. Qualora l'obiettivo sia diverso da tali fini, i dati personali e la registrazione relativa alla ricerca sono cancellati da tutti gli archivi nazionali e da quelli di Europol dopo un mese, salvo se necessari ai fini di specifiche indagini penali per le quali i dati sono stati richiesti da quello Stato membro o da Europol.

Articolo 3634

Sicurezza dei dati

1. Lo Stato membro d'origine garantisce la sicurezza dei dati prima e nel corso della trasmissione al sistema centrale.
2. Ciascuno Stato membro, in relazione a tutti i dati trattati dalle proprie autorità competenti a norma del presente regolamento, adotta le misure necessarie, compreso un piano di sicurezza, al fine di:
 - a) proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani di emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;
 - b) negare alle persone non autorizzate l'accesso ➡ alle attrezzature usate per il trattamento di dati personali e ⇐ alle strutture nazionali nelle quali lo Stato membro effettua operazioni ai fini dell'Eurodac (➡ attrezzature, controllo dell'accesso e ⇐ controlli all'ingresso delle strutture);
 - c) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati);

- d) impedire che siano inseriti dati senza autorizzazione e che sia presa visione, senza autorizzazione, di dati personali memorizzati o che essi siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo della conservazione);

↓ nuovo

- e) impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di trattamento automatizzato di dati mediante attrezzature per la trasmissione di dati (controllo dell'utente);

↓ 603/2013 (adattato)

⇒ Consiglio

- ~~fe~~) impedire che i dati siano trattati nell'Eurodac senza autorizzazione e che i dati trattati nell'Eurodac siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'inserimento dei dati);

- ~~gf~~) garantire che le persone autorizzate ad accedere all'Eurodac abbiano accesso soltanto ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso, ricorrendo all'identificativo utente individuale e unico e utilizzando esclusivamente modalità di accesso riservato (controllo dell'accesso ai dati);

- ~~hg~~) garantire che tutte le autorità con diritto di accesso all'Eurodac creino profili che descrivano le funzioni e le responsabilità delle persone autorizzate ad accedere ai dati e ad inserire, aggiornare, cancellare e consultare i dati, e mettano senza indugio tali profili, come pure ogni altra informazione pertinente che dette autorità possano richiedere a fini di controllo, a disposizione delle autorità nazionali di controllo di cui ~~☒~~ ⇒ [...] Ⓒ ⇒ **all'articolo 51** Ⓒ del regolamento (UE) ⇒ **2016/679** Ⓒ ⇒ [...] Ⓒ ☒ e all'articolo ~~☒~~ ⇒ **41** Ⓒ ⇒ [...] Ⓒ della direttiva ⇒ **(UE) 2016/680** Ⓒ ⇒ [...] Ⓒ ☒ ~~28 della direttiva 95/46/CE e all'articolo 25 della decisione quadro 2008/977/GAI~~, su richiesta di queste ultime (profili personali);

- ~~ih~~) garantire la possibilità di verificare e stabilire a quali organismi possano essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature di comunicazione dei dati (controllo della comunicazione);

- j) garantire che sia possibile verificare e stabilire quali dati siano stati trattati nell'Eurodac, quando, da chi e per quale scopo (controllo della registrazione dei dati);
- k) impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che all'atto della trasmissione di dati personali dall'Eurodac o verso l'Eurodac, oppure durante il trasporto dei supporti di dati, tali dati personali possano essere letti, copiati, modificati o ~~cancellati~~ ☒ soppressi ☒ senza autorizzazione (controllo del trasporto);
-

- l) garantire che, in caso di guasto, i sistemi utilizzati possano essere ripristinati immediatamente (riparazione);
- m) garantire che le funzioni del sistema non siano difettose, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati immediatamente (affidabilità) e che i dati memorizzati non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema (autenticità);
-

- nk) controllare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure di carattere organizzativo relative al controllo interno per garantire l'osservanza del presente regolamento (autocontrollo) e per individuare automaticamente entro 24 ore qualsiasi evento pertinente si verifichi nell'applicazione delle misure di cui alle lettere da b) a ~~j~~ ☒ k) ☒ che possa indicare il verificarsi di un incidente di sicurezza.

3. Gli Stati membri informano ☒ eu-LISA ☒ ~~L'agenzia~~ degli incidenti di sicurezza rilevati nei propri sistemi ⇒ fatte salve la notifica e la comunicazione di una violazione dei dati personali a norma degli [articoli ☒ [...] ☒ **33 e 34** ☒] del regolamento (UE) ☒ **2016/679** ☒ [...] ☒ e degli ☒ [...] ☒ articoli ☒ [...] ☒ **30 e 31 della direttiva (UE) 2016/680** ☒ rispettivamente ⇐. ~~L'agenzia~~ ☒ eu-LISA ☒ informa gli Stati membri, Europol e il garante europeo della protezione dei dati su incidenti di sicurezza. Gli Stati membri interessati, ~~L'agenzia~~ ☒ eu-LISA ☒ ed Europol collaborano in caso di tali incidenti.
4. ~~L'agenzia~~ ☒ eu-LISA ☒ adotta le misure necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati al paragrafo 2 per quanto riguarda il funzionamento dell'Eurodac, compresa l'adozione di un piano di sicurezza.

Articolo 37~~35~~

Divieto di trasferire dati a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato⁷²

1. I dati personali provenienti dal sistema centrale, trasmessi a uno Stato membro o ad Europol ai sensi del presente regolamento, non sono trasferiti a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato stabiliti all'interno o all'esterno dell'Unione, né sono messi a loro disposizione. Questo divieto si applica altresì al trattamento ulteriore di tali dati effettuato a livello nazionale o tra Stati membri ai sensi [dell'articolo ☒ **3**, **paragrafo 2**, ☒ [...] ~~2, lettera b)~~, della direttiva ☒ **(UE) 2016/680** ☒ [...] ☒ ~~decisione quadro 2008/977/GAI~~].
2. I dati personali provenienti da uno Stato membro e scambiati tra Stati membri in seguito a un riscontro positivo ottenuto a fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c)2, non sono trasferiti a paesi terzi se sussiste un ~~grave~~ rischio ☒ effettivo ☒ che, a causa di tale trasferimento, l'interessato sia sottoposto a torture, pene o trattamenti disumani o degradanti o qualsiasi altra violazione dei diritti fondamentali.

⁷² **DE:** scrutiny reservation

↕ nuovo

3. Nessuna informazione circa il fatto che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata in uno Stato membro è divulgata a un paese terzo con riferimento alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, in particolare se detto paese è anche il paese di origine del richiedente.
-

↓ 603/2013 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

43. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano il diritto degli Stati membri di trasferire tali dati ⇒ , in conformità rispettivamente del capo V del regolamento (UE) ⇒ **2016/679** ⇒ [...] e delle disposizioni nazionali adottate in applicazione ⇒ **del capo V** della direttiva ⇒ **(UE) 2016/680** ⇒ [...] , ⇔ a paesi terzi cui si applica il regolamento (UE) [.../...] ~~n. 604/2013~~.
-

↕ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo 38

Trasferimento di dati a paesi terzi a fini di rimpatrio⁷³

1. In deroga all'articolo 37 del presente regolamento, i dati personali relativi alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 1, ottenuti da uno Stato membro in seguito a un riscontro positivo ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) o b), possono essere trasferiti o messi a disposizione di un paese terzo conformemente ⇒ **al capo V** ⇒ [...] del regolamento (UE) ⇒ **2016/679** ⇒ [...] , se necessario per provare l'identità di cittadini di paesi terzi in vista del rimpatrio ⇒ [...] .

⁷³ DE: scrutiny reservation

⇒ [...] ⇐

⇒ [...] ⇐

2. Nessuna informazione circa il fatto che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata in uno Stato membro è divulgata a un paese terzo con riferimento alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, in particolare se detto paese è anche il paese di origine del richiedente.
3. Un paese terzo non ha accesso diretto al sistema centrale per confrontare o trasmettere i dati ⇒ **biometrici** ⇐ ⇒ [...] ⇐ o altri dati personali di un cittadino di paese terzo o apolide e tale accesso non gli è accordato da alcun punto di accesso nazionale di uno Stato membro.

↓ 603/2013 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo 39~~36~~

Registrazione e documentazione⁷⁴

1. Gli Stati membri ed Europol provvedono affinché tutte le operazioni di trattamento dei dati derivanti dalle richieste di confronto con i dati Eurodac a fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c)2, siano registrate o documentate per verificare l'ammissibilità della richiesta, per controllare la liceità del trattamento dei dati, l'integrità e la sicurezza dei dati, e ai fini dell'autocontrollo.
2. Il registro o la documentazione indicano in ogni caso:
 - a) lo scopo esatto della richiesta di confronto, compresa la forma di reato di terrorismo o altro reato grave in questione e, per Europol, lo scopo esatto della richiesta di confronto;

⁷⁴ SE: to be clarified, and if possible to follow the EES approach.

- b) i fondati motivi addotti per giustificare, conformemente all'articolo ~~2120~~, paragrafo 1, del presente regolamento, il mancato confronto con altri Stati membri di cui alla decisione 2008/615/GAI;
- c) il riferimento del fascicolo nazionale;
- d) la data e l'ora esatta della richiesta di confronto inviata al sistema centrale dal punto di accesso nazionale;
- e) l'autorità che ha chiesto l'accesso per il confronto e il responsabile che ha presentato la richiesta ed elaborato i dati;
- f) se è stata esperita la procedura d'urgenza di cui all'articolo ~~20~~, ~~paragrafo 419~~, ~~paragrafo 3~~, e la decisione presa in merito alla verifica a posteriori;
- g) i dati usati per il confronto;
- h) conformemente alle disposizioni nazionali o alla decisione 2009/371/GAI, l'identificazione del funzionario che ha effettuato la consultazione e del funzionario che ha ordinato di consultare i dati o di fornirli.

3. Le registrazioni e i documenti sono usati solo ai fini del controllo della liceità del trattamento dei dati e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati. Soltanto le registrazioni che non contengono dati personali possono essere usate ai fini del controllo e della valutazione di cui all'articolo ~~4240~~. Le autorità nazionali di controllo competenti a verificare l'ammissibilità della richiesta e controllare la liceità del trattamento dei dati, l'integrità e la sicurezza dei dati, hanno accesso a tali registrazioni, su loro richiesta, per l'adempimento ~~delle loro funzioni~~ ☒ dei loro compiti ☒.

Articolo 40~~37~~

Risarcimento dei danni

1. Le persone e gli Stati membri che hanno subito un danno ☒ materiale o immateriale ☒ in conseguenza di un trattamento illecito di dati o di qualsiasi altro atto incompatibile con il presente regolamento hanno diritto di ottenere un risarcimento dallo Stato membro responsabile del pregiudizio. Lo Stato membro è esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è ☒ in alcun modo ☒ imputabile.
2. Ogni Stato membro è responsabile per i danni causati al sistema centrale in caso di inosservanza da parte sua degli obblighi derivanti dal presente regolamento, tranne nel caso e nei limiti in cui l'agenzia ☒ eu-LISA ☒ o un altro Stato membro abbia omesso di adottare misure ragionevolmente idonee ad evitare i danni o a minimizzarne gli effetti.
3. Le azioni proposte contro uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dalle leggi dello Stato membro convenuto ⇒ in conformità degli articoli [⇒ [...] ⌚ ⇒ 79 e 80 ⌚] del regolamento (UE) ⇒ 2016/679 ⌚ ⇒ [...] ⌚ e degli articoli [⇒ 54 e 55 ⌚ ⇒ [...] ⌚] della direttiva ⇒ (UE) 2016/680 ⌚ ⇒ [...] ⌚ ⇐ .

⇒ **CAPO IX**

**GESTIONE OPERATIVA DI DUBLINET E MODIFICHE DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 1077/2011**

Articolo 40 bis

Gestione operativa di DubliNet e relativi compiti

1. **eu-LISA gestisce e amministra anche un canale sicuro di trasmissione elettronica separato tra le autorità degli Stati membri, denominato rete di comunicazione "DubliNet" e istituito in applicazione dell'[articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003] per le finalità stabilite agli articoli 32, 33 e 46 del regolamento (UE) [.../...].**

2. La gestione di DubliNet comprende tutti i compiti necessari per assicurare la disponibilità della rete, cinque giorni la settimana durante il normale orario d'ufficio.
3. eu-LISA è responsabile dei seguenti compiti relativi a DubliNet:
- a) sostegno tecnico agli Stati membri tramite help desk cinque giorni la settimana durante il normale orario d'ufficio, anche per problemi connessi alle comunicazioni, cifratura e decifratura di e-mail, e problemi derivanti dalla firma dei moduli;
 - b) prestazione di servizi di sicurezza informatica per Dublinet;
 - c) la distribuzione di chiavi di licenza agli Stati membri per la firma di moduli e la registrazione e il rinnovo dei certificati digitali usati per la cifratura e la firma dei messaggi e mail DubliNet;
 - d) miglioramenti della rete di comunicazione DubliNet;
 - e) aspetti contrattuali.

Articolo 40 ter

Modifiche del regolamento (UE) n. 1077/2011

1. Nel regolamento (UE) n. 1077/2011, l'articolo 1, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- " 2. L'agenzia è responsabile della gestione operativa del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), del sistema d'informazione visti (VIS) e di Eurodac.
- L'agenzia è incaricata anche della gestione operativa di un canale sicuro di trasmissione elettronica separato tra le autorità degli Stati membri, denominato rete di comunicazione "DubliNet" e istituito in applicazione dell'[articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003] per lo scambio di informazioni ai sensi del regolamento (UE) n. [604/2013]."

2. Nel regolamento (UE) n. 1077/2011, dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 5 bis

Compiti relativi a DubliNet

1. Con riguardo a DubliNet, l'agenzia svolge:

a) i compiti attribuiti dal regolamento (UE) [.../...];

b) i compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico di DubliNet." G

~~CAPO VIII~~

~~MODIFICHE AL REGOLAMENTO (UE) N. 1077/2011~~

~~Articolo 38~~

~~Modifiche del regolamento (UE) n. 1077/2011~~

~~Il regolamento (UE) n. 1077/2011 è così modificato:~~

~~1) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:~~

~~"Articolo 5~~

~~Compiti relativi a Eurodac~~

~~Con riguardo a Eurodac, l'agenzia svolge:~~

~~a) i compiti attribuiti all'agenzia conformemente al regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto⁷⁵; e~~

~~b) i compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico di Eurodac."~~

~~2) l'articolo 12, paragrafo 1, è così modificato:~~

~~a) le lettere u) e v) sono sostituite dalle seguenti:~~

~~"u) adotta la relazione annuale sulle attività del sistema centrale di Eurodac conformemente all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 603/2013;~~

~~v) presenta osservazioni sulle relazioni del garante europeo della protezione dei dati relative ai controlli di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006, all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008 e all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 603/2013 e assicura adeguato seguito a tali controlli";"~~

~~b) la lettera x) è sostituita dalla seguente:~~

~~"x) elabora statistiche sulle attività del sistema centrale di Eurodac conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 603/2013;"~~

~~e) la lettera z) è sostituita dalla seguente:~~

~~"z) provvede alla pubblicazione annuale dell'elenco delle unità conformemente all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 603/2013;"~~

~~3) all'articolo 15, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:~~

⁷⁵ ~~GUL 180 del 29.6.2013, pag. 1.~~

~~"4. Europol e Eurojust possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti il SIS II, in relazione all'applicazione della decisione 2007/533/GAI. Europol può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore anche quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti il VIS, in relazione all'applicazione della decisione 2008/633/GAI, e questioni concernenti Eurodac, in relazione all'applicazione del regolamento (UE) n. 603/2013";"~~

~~4) l'articolo 17 è così modificato:~~

~~a) al paragrafo 5, la lettera g) è sostituita dalla seguente:~~

~~"g) fatto salvo l'articolo 17 dello statuto, stabilisce le clausole di riservatezza per conformarsi, rispettivamente, all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1987/2006, dell'articolo 17 della decisione 2007/533/GAI, all'articolo 26, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 767/2008 e all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 603/2013";"~~

~~b) al paragrafo 6, la lettera i) è sostituita dalla seguente:~~

~~"i) relazioni sul funzionamento tecnico di ogni sistema IT su larga scala di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera t), e la relazione annuale sulle attività del sistema centrale di Eurodac di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera u), sulla base dei risultati del controllo e della valutazione.";"~~

~~5) all'articolo 19, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:~~

~~"3. Sia Europol che Eurojust possono nominare un rappresentante in seno al gruppo consultivo SIS II. Europol può nominare anche un rappresentante in seno ai gruppi consultivi VIS ed Eurodac.";"~~

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo ~~41~~³⁹

Spese⁷⁶

1. Le spese connesse all'istituzione e alla gestione del sistema centrale e dell'infrastruttura di comunicazione sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea.
2. Le spese per i punti di accesso nazionali, incluse quelle per il loro collegamento con il sistema centrale, sono a carico dei singoli Stati membri.
3. Gli Stati membri ed Europol istituiscono e mantengono a loro spese l'infrastruttura tecnica necessaria all'attuazione del presente regolamento e si fanno carico degli oneri derivanti dalle richieste di confronto con i dati Eurodac a fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c)².

Articolo ~~42~~⁴⁰

Relazione annuale, monitoraggio e valutazione

1. ~~L'agenzia~~ ☒ eu-LISA ☒ trasmette annualmente al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al garante europeo della protezione dei dati una relazione sull'attività del sistema centrale, nella quale esamina tra l'altro il suo funzionamento tecnico e la sua sicurezza. La relazione annuale contiene anche informazioni sulla gestione e le prestazioni dell'Eurodac, misurate sulla base di indicatori quantitativi predeterminati per gli obiettivi di cui al paragrafo 2.

⁷⁶ **CY:** it should be stated clearly that all costs for the establishment and operation of the Eurodac system for both the central and the national system are covered by the budget of the European Union.

2. ~~L'agenzia~~ ☒ eu-LISA ☒ provvede affinché vengano attivate procedure atte a monitorare il funzionamento del sistema centrale in rapporto a determinati obiettivi di produzione, economicità e qualità del servizio.
3. Ai fini della manutenzione tecnica, delle relazioni e delle statistiche, ~~L'agenzia~~ ☒ eu-LISA ☒ ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti i trattamenti effettuati nel sistema centrale.

↓ nuovo
⇒ Consiglio

4. Entro il [⇒ [...] ⇐], eu-LISA condurrà uno studio sulla fattibilità tecnica di aggiungere il software di riconoscimento facciale al sistema centrale ai fini del confronto delle immagini del volto. Lo studio dovrà valutare l'attendibilità e l'accuratezza dei risultati ottenuti da sistemi di riconoscimento facciale per scopi diversi da quelli dell'Eurodac e formulerà tutte le necessarie raccomandazioni prima dell'introduzione delle tecnologie di riconoscimento facciale nel sistema centrale.

↓ 603/2013 (adattato)
⇒ nuovo
⇒ Consiglio

54. Entro ~~20 luglio 2018~~ ⇒ [...] ⇐ , e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una valutazione complessiva dell'Eurodac, nella quale analizza i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e l'impatto sui diritti fondamentali, onde stabilire, fra l'altro, se l'accesso a fini di contrasto provochi una discriminazione indiretta delle persone contemplate dal presente regolamento, valuta se continuino a sussistere i motivi che ne avevano giustificato l'istituzione e studia le eventuali implicazioni per la sua futura attività, formulando, se del caso, le raccomandazioni necessarie. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
65. Gli Stati membri forniscono ~~all'agenzia~~ ☒ a eu-LISA ☒ e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni annuali di cui al paragrafo 1.

~~76.~~ ~~L'agenzia~~ ~~eu-LISA~~ ~~,~~ gli Stati membri ed Europol forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di valutazione di cui al paragrafo ~~54~~. Tali informazioni non mettono a repentaglio i metodi di lavoro o non comprendono indicazioni sulle fonti, sui membri del personale o sulle indagini delle autorità designate.

~~87.~~ Nel rispetto delle disposizioni del diritto nazionale relative alla pubblicazione di informazioni sensibili, gli Stati membri ed Europol predispongono ciascuno una relazione annuale sull'efficacia del confronto dei dati ~~con~~ **biometrici** ~~con~~ [...] ~~con~~ i dati Eurodac a fini di contrasto, in cui figurino informazioni e statistiche su:

- la finalità precisa del confronto, compreso il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave,
- i motivi di ragionevole sospetto,
- i ragionevoli motivi addotti per giustificare il mancato confronto con altri Stati membri di cui alla decisione 2008/615/GAI, conformemente all'articolo ~~21~~~~20~~, paragrafo 1, del presente regolamento,
- il numero di richieste di confronto,
- il numero e il tipo di casi in cui si è giunti a un'identificazione, e
- la necessità di trattare casi eccezionali d'urgenza, compresi i casi in cui l'autorità di verifica non ha confermato l'urgenza dopo la verifica a posteriori.

Le relazioni annuali degli Stati membri e di Europol sono trasmesse alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

~~98.~~ Sulla base delle relazioni degli Stati membri e di Europol di cui al paragrafo ~~87~~ e oltre alla valutazione complessiva di cui al paragrafo ~~54~~, la Commissione predispone una relazione annuale sull'accesso all'Eurodac a fini di contrasto e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al garante europeo della protezione dei dati.

Articolo ~~43~~41

Sanzioni

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ogni trattamento dei dati inseriti nel sistema centrale contrario ai fini dell'Eurodac quali definiti all'articolo 1 sia passibile di sanzioni, anche a carattere amministrativo e/o penale in conformità della legislazione nazionale, che siano effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo ~~44~~42

Applicazione territoriale

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai territori a cui non si applica [il regolamento (UE) n. 604/2013].

Articolo ~~45~~43

Notifica delle autorità designate e delle autorità di verifica

1. Entro ~~20 ottobre 2013~~ ⇒ [...] ⇐ gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità designate, le unità operative di cui all'articolo ~~65~~, paragrafo 3, e la sua autorità di verifica e notificano senza indugio le eventuali modifiche.
2. Entro ~~20 ottobre 2013~~ ⇒ [...] ⇐ Europol notifica alla Commissione la sua autorità designata, la sua autorità di verifica e il punto di accesso nazionale designato e notifica senza indugio le eventuali modifiche.
3. La Commissione pubblica annualmente le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e attraverso una pubblicazione elettronica che è disponibile online e tempestivamente aggiornata.

~~Articolo 44~~

~~Disposizione transitoria~~

~~I dati bloccati nel sistema centrale ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2725/2000 sono sbloccati e contrassegnati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del presente regolamento al 20 luglio 2015.~~

Articolo 46

Abrogazione

Il regolamento ~~(CE) n. 2725/2000~~ e il regolamento ~~(CE) n. 407/2002~~ sono ~~☒~~ (UE) n. 603/2013 è ~~☒~~ abrogato con effetto dal ~~20 luglio 2015~~ ⇒ [...] ⇐ .

I riferimenti ai regolamenti abrogati vanno intesi come riferimenti al presente regolamento e letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato ~~III~~.

Articolo 47

Entrata in vigore e decorrenza dell'applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere da ~~20 luglio 2015~~ ⇒ [...] ⇐ .

☞ Il documento di controllo dell'interfaccia è concordato tra gli Stati membri e eu-LISA sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. ☹

↕ nuovo

➡ Consiglio

L'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 32 e, per le finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), l'articolo 28, paragrafo 4, e gli articoli 30 e 37 si applicano a decorrere dalla data di cui all'articolo **99** **[...]**, paragrafo 2, del regolamento (UE) **2016/679** **[.../2016]**. Fino a tale data si applicano l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 27, paragrafo 4, e gli articoli 29, 30 e 35 del regolamento (UE) n. 603/2013.

L'articolo 2, paragrafo 4, l'articolo 35, e, per le finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 28, paragrafo 4, e gli articoli 30, 37 e 40 si applicano a decorrere dalla data di cui all'articolo **63** **[...]**, paragrafo 1, della direttiva **(UE) 2016/680** **[...]**. Fino a tale data si applicano l'articolo 2, paragrafo 4, l'articolo 27, paragrafo 4, e gli articoli 29, 33, 35 e 37 del regolamento (UE) n. 603/2013.

Il confronto delle immagini del volto mediante software di riconoscimento facciale di cui agli articoli 15 e 16 del presente regolamento si applica a decorrere dalla data in cui la tecnologia di riconoscimento facciale sarà introdotta nel sistema centrale. Il software di riconoscimento facciale sarà introdotto nel sistema centrale *[due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]*. Fino a tale data, le immagini del volto sono conservate nel sistema centrale nella serie di dati relativi all'interessato e trasmessi a uno Stato membro a seguito del confronto delle impronte digitali che ha dato un riscontro positivo.

↓ 603/2013 (adattato)

⇒ nuovo

Gli Stati membri notificano alla Commissione e all'agenzia ☒ a eu-LISA ☒ di aver espletato i preparativi tecnici necessari per trasmettere i dati al sistema centrale ☒ in applicazione degli articoli XX-XX ☒ , quanto prima e in ogni caso non oltre ~~20 luglio 2015~~ ⇒ [...] ⇐ .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
